

N. 2599-60-78-125-178-217-534-757-787-3087-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE)

(RELATORE DE MARZI FERNANDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi

nella seduta dell'8 settembre 1965

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RICCIO

Presentata il 29 maggio 1963

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti

**d'iniziativa dei Deputati CRUCIANI, GRILLI ANTONIO, ROMEO, CALABRÒ,
GONELLA GIUSEPPE, MANCO, DELFINO, SERVELLO**

Presentata il 30 maggio 1963

Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio

d'iniziativa dei deputati ORIGLIA, de' COCCI, CARCATERRA

Presentata il 20 giugno 1963

Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZONI, ARMAROLI, VESPIGNANI, PIGNI, TOGNONI, SULOTTO,
BALLARDINI, CACCIATORE, RAFFAELLI, BERLINGUER MARIO**

Presentata il 2 luglio 1963

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTÈ, BIANCHI FORTUNATO, COLOMBO VITTORINO, ALBA, ISGRÒ,
DONAT-CATTIN, BERSANI, AGOSTA, QUINTIERI, TURNATURI, PUCCI**

Presentata l' 11 luglio 1963

Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita, gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonchè dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SCALIA, ORLANDI, AMADEI GIUSEPPE, CARIGLIA, MASSARI, ROMITA,
TANASSI, ROMANO, BEMPORAD, ARMATO, CERUTI CARLO, BORGHI,
AGOSTA, CURTI AURELIO, MATTARELLI GINO, BALDI, GITTI, BOLOGNA,
LUCCHESI, ISGRÒ**

Presentata il 5 ottobre 1963

Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRUCIANI, DELFINO, ABELLI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CALABRÒ,
CARADONNA, CUCCO, DE MARSANICH, DE MARZIO ERNESTO, FRANCHI,
GALDO, GONELLA GIUSEPPE, GRILLI ANTONIO, GUARRA, GIUGNI LAT-
TARI JOLE, MANCO, MICHELINI, NICOSIA, ROBERTI, ROMEO, ROMUALDI,
SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, TURCHI**

Presentata il 14 novembre 1963

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397

d'iniziativa del Deputato SANTI

Presentata il 27 novembre 1963

Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio

d'iniziativa del Deputato FODERARO

Presentata il 15 aprile 1966

Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori

Presentata alla Presidenza l'11 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente provvedimento anche la categoria dei lavoratori autonomi del commercio viene ad essere assicurata contro l'invalidità, la vecchiaia e la morte e si completa così il quadro del settore pensionistico, così che tutto il mondo del lavoro autonomo viene ad avere assistenza e previdenza.

Già alla fine della III legislatura repubblicana furono presentate le prime proposte di legge per dare alle categorie commerciali il diritto di pensionamento e precisamente le proposte: Santi ed altri n. 680, De Michieli Vitturi ed altri n. 1132, Valiante ed altri n. 1671, Origlia n. 2006, Colitto e Rocchetti n. 2776, Orlandi ed altri n. 3283, Santi n. 3478, Gioia n. 3937, Delfino ed altri n. 4335, Buttè ed altri n. 4368, Riccio ed altri n. 4401.

Con questa legislatura tutti i gruppi politici hanno presentato proposte di legge sia per il settore commercianti sia per quello degli agenti e rappresentanti di commercio e sia per i titolari di vendita di generi di monopolio: l'elenco completo risulta nel frontespizio di questa relazione.

Le difficoltà frapposte al sollecito esaudimento delle aspirazioni di queste categorie

sono state originate dalla situazione economica del paese, che non consentiva nuovi oneri sul bilancio dello Stato e, soltanto l'8 settembre 1965, il Governo poté presentare il suo disegno di legge n. 2599 con la previsione del necessario intervento finanziario.

Si tratta di 1.237.880 unità attive (901.574 titolari e 336.306 coadiutori) che entrano nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e gli anziani della categoria potranno godere delle prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 1965, mantenendosi così l'impegno preso dal Governo.

Il sistema è lo stesso già adottato per gli altri lavoratori autonomi dell'agricoltura e dell'artigianato; si riconoscono quali soggetti all'assicurazione le unità attive e cioè gli stessi titolari di impresa commerciale ed i loro coadiutori, come risultano dalle iscrizioni ufficiali presso le singole Casse mutue di malattia esercenti attività commerciali.

Il testo che ora viene in approvazione alla Assemblea è il frutto del coordinamento tra il disegno di legge governativo n. 2599, prescelto quale testo base, e tutte le altre proposte di legge presentate dai vari gruppi parlamentari, con gli emendamenti di cui è emersa la

opportunità nel corso dell'esame in Commissione. È doveroso sottolineare che il risultato fondamentale è l'adeguamento, si può dire quasi completo, al sistema già operante per le altre categorie dei lavoratori autonomi: questo adeguamento era necessario per ragioni di equità, ma anche per quel fine di perfezionamento del sistema che è una meta che si deve raggiungere entro il 1969, secondo quanto previsto dalla legge 21 luglio 1965, n. 903. Nei calcoli del progetto governativo si prevedeva che i titolari di azienda commerciale e coadiuvanti che avrebbero avuto subito diritto al trattamento di pensione per il compimento dei requisiti di età sarebbero stati 150.900. A seguito però di un'indagine campione fatta su 25 province risultarono, su 339.288 titolari, 42.216 unità con età superiore a 65 anni; su 120.610 coadiutori risultarono 7.310 con età superiore ai 65 anni. Una percentuale quindi, su 459.898 unità esaminate, del 10,77 per cento di soggetti pensionabili all'entrata in vigore della legge. Questo 10,77 per cento rapportato su tutti gli assicurati e cioè su 1.237.880 soggetti, dava come risultato che i pensionabili sarebbero stati 133.000. L'esperienza più vicina e precisa che ci veniva data da altra categoria di lavoro autonomo e cioè da quella artigiana, forniva però un precedente e cioè che su 100.000 artigiani pensionabili preventivati per il primo anno, nella realtà neppure 50.000 furono quelli che chiesero la pensione. La categoria commercianti è affine a quella artigianale e quindi si volle indagare maggiormente sui calcoli di previsione, allargando le ricerche oltre le 25 province del primo campionamento con il risultato che, in base ad una cauta e sicura previsione, si deve ritenere che nel primo anno le pensioni da liquidare si aggireranno intorno alle 100.000. Pertanto, risultando inoltre che il numero medio dei contribuenti supera il milione e 200 mila unità (e non 1 milione e 161 mila come originariamente preveduto), è stato possibile alla Commissione proporre la modifica di alcuni punti fondamentali del progetto di legge.

Così il contributo integrativo previsto all'articolo 11, prima in lire 1.420 mensili, è stato portato a lire 1.200 mensili e cioè in misura eguale a quella prevista per gli artigiani e come questi rivedibile secondo le necessità della gestione. Così il versamento al Fondo sociale, istituito con la legge 21 luglio 1965, n. 903, è stato abbassato all'aliquota del 75 per cento; rimane una differenza di percentuale rispetto al versamento dovuto dalle altre categorie autonome (per le quali la percentuale è del 66,66 per cento), dovendosi tener

conto di un invecchiamento maggiore della categoria commerciale, riconosciuto dagli stessi interessati, poiché normalmente, per non dire sempre, l'attività commerciale si estingue alla morte del titolare. Questo non avviene per altri tipi di lavoro autonomo, dove ad un certo punto l'età vieta la prosecuzione del lavoro.

Si propone inoltre (vedi nuovo titolo VII, articoli 30-34) di introdurre subito il diritto dell'assistenza sanitaria per i pensionati commercianti con lo stesso sistema già adottato per gli artigiani: cioè mantenendo il contributo capitaro dello Stato previsto dall'articolo 38 lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per ogni pensionato fino ad un massimo di 80 milioni e con eventuale contributo integrativo a carico degli esercenti in attività di esercizio. L'esperienza fatta con gli artigiani ha dimostrato che, invece di provvedere per l'assistenza di malattia ai pensionati con un successivo provvedimento, era più organico e pratico provvedere subito. Tale assistenza sanitaria comporta un modesto onere per lo Stato, non superiore agli 80 milioni di lire e gravante per l'esercizio finanziario 1966 sul Fondo di solidarietà nazionale della Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali; il richiesto parere della V Commissione Bilancio non è pervenuto al momento di licenziare questa relazione.

Sono stati perfezionati e chiariti alcuni punti riguardanti il diritto al pensionamento per i vecchi iscritti e per i nuovi titolari di azienda commerciale (articolo 18) sempre ispirandosi al principio del coordinamento con le norme vigenti per gli altri lavoratori autonomi.

È stato osservato che, con l'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti anche gli eventuali orfani di esercenti commerciali verranno a beneficiare delle prestazioni di istituto previste per gli orfani dei lavoratori e gestite dall'E.N.A.O.L.I., il quale assiste già 44.000 orfani nei collegi (20 distribuiti in tutte le regioni) e circa 230 mila con assistenza domiciliare. Ciò è già avvenuto per i coltivatori diretti e per gli artigiani, allorché queste categorie sono entrate nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827. Però sia per costoro, come prossimamente per i commercianti, il godimento delle prestazioni istituzionali dell'E.N.A.O.L.I. non risulta finora perfezionato per quanto riguarda il pagamento delle contribuzioni, cui sono soggetti normalmente i lavoratori dipendenti, ai sensi dell'articolo 2 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che fissa le norme della contribuzione per avere diritto all'assistenza. Ecco quindi la ragione dell'articolo 13, in cui si precisa il dovere di contribuzione per tutte le categorie dei lavoratori autonomi. Per il settore commercio e artigianato il contributo dell'E.N.A.O.L.I. viene calcolato nella percentuale prevista per gli altri lavoratori (decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1956) sulla misura minima di retribuzione prevista dalla tabella 4 allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903, che corrisponde a circa 40 mila lire mensili; per i coltivatori diretti sulla retribuzione media pagata per i lavoratori agricoli uomini (0,72 per giornata) e donne (0,36 per giornata) e cioè 0,50 per giornata lavorativa.

Non è stato possibile accogliere alcune richieste avanzate dall'opposizione specialmente in materia di riduzione dell'aliquota al Fondo sociale, riduzione dell'età pensionabile, aumento delle pensioni minime e previsione di ulteriori aumenti in caso di attivo nella Gestione, in quanto queste richieste inciderebbero e modificherebbero ogni previsione attuariale, mentre la preoccupazione doverosa e responsabile deve essere quella di dare inizio ad una Gestione pensionistica seria nell'interesse dei commercianti, ma anche della collettività ed in particolare dei lavoratori dipendenti. Si è già ridotta, come detto, l'aliquota al Fondo sociale dall'85 per cento al 75 per cento, ma ridurla ancora ai due terzi come era stato richiesto, vorrebbe dire che il disavanzo del Fondo sociale, solo fino al 1969, si dovrebbe prevedere intorno ai 30 miliardi e questo a danno di tutta la massa degli altri lavoratori che percepiscono la pensione minima da tale Fondo. D'altra parte questa diminuzione di aliquota farebbe invece aumentare non equamente di converso le entrate della Gestione speciale del settore, aumentando l'avanzo di 15 miliardi: questo aumento non avrebbe alcuna giustificazione sociale per una categoria che inizia ora l'assicurazione. Alla obiezione che viene mossa, che per altre categorie di lavoratori autonomi l'aliquota dovuta al Fondo sociale è inferiore a quella prevista per i commercianti, è doveroso far osservare,

come riconosciuto nello stesso ambiente commerciale, che questa nuova categoria è forse quella che avrà subito una percentuale più alta di pensionati anziani in quanto nel settore commercio la licenza e l'attività cessano non con la vecchiaia, ma con la morte dell'intestatario.

Quanto alla richiesta di diminuzione del limite di età pensionabile a 60 anni per gli uomini ed a 55 per le donne, il Relatore fa rilevare che essa, oltre che spostare ogni calcolo e tutto il finanziamento della Gestione, urta con tutta l'impostazione del progetto che è stato quello di allineare sullo stesso piano ed in modo uniforme tutti i lavoratori autonomi.

In merito alla possibilità di prevedere che, in caso di avanzi di Gestione, questi vadano distribuiti ai pensionati commercianti, è bene ricordare che la norma fu introdotta per la prima volta nella legge 21 luglio 1965, n. 903, come difesa del mondo del lavoro dipendente che temeva che gli avanzi del Fondo adeguamento pensioni fossero assorbiti da altre Gestioni: introdurre subito all'inizio di una nuova gestione per una nuova categoria questo principio è sembrato prematuro e in contrasto con i motivi per i quali il principio stesso è stato introdotto nella sopracitata legge.

Queste le linee essenziali del provvedimento e delle modifiche che la XIII Commissione Lavoro propone all'Assemblea.

È necessario ora che la lunga attesa della categoria veda soddisfatta le proprie aspirazioni; esigenze tecniche inoltre consigliano la massima sollecitudine, come quella relativa alla compilazione dei ruoli esattoriali e loro emissione in riscossione, in quanto si tratta di atti con scadenze fisse ed inamovibili.

Con questo provvedimento si completa l'arco del sistema previdenziale, dandosi così tutela contro i rischi dell'invalidità, vecchiaia e morte a tutta la popolazione lavorativa del paese, sia nel settore del lavoro dipendente, sia in quello del lavoro autonomo. È un traguardo, questo, di eccezionale importanza che merita di essere sottolineato e che fa onore al nostro paese.

DE MARZI FERNANDO. *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

**TITOLO I
DEI SOGGETTI**

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con legge 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi, nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell'articolo seguente.

L'obbligo di iscrizione all'assicurazione sussiste anche se gli interessati abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184.

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli seguenti, l'assicurazione di cui alla presente legge è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione generale per pensioni in qualità di lavoratori dipendenti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti.

ART. 3.

Non hanno titolo all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla presente legge, i soggetti indicati all'arti-

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

**TITOLO I
DEI SOGGETTI**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Identico.

Identico.

Soppresso.

colo 1, primo comma, che secondo gli elementi acquisiti dalle Commissioni provinciali per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'articolo 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, non partecipano più personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità, pur essendo iscritti, ai fini dell'assicurazione contro le malattie, negli elenchi predetti.

ART. 4.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare o il grado di parentela.

ART. 5.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le notificazioni di cui all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e devono indicare, per ciascun soggetto, la data di inizio o di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2.

Entro il termine stabilito dal terzo comma del citato articolo 7 per la comunicazione alle Casse mutue provinciali, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 della citata legge n. 1397, comunicano anche alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le iscrizioni e le cancellazioni dagli elenchi nominativi, con l'indicazione, per ciascun iscritto o cancellato, delle complete generalità, della sua qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi medesimi.

ART. 3.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, trasmettono all'Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data predetta con l'indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio dell'attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare e il grado di parentela.

ART. 4.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le notificazioni di cui all'articolo 7, commi primo e secondo, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono effettuate anche ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e devono comprendere, per ciascun soggetto, le complete generalità, la sua qualità di titolare o di familiare coadiutore nonché la data di inizio o di cessazione dell'attività oppure di perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi.

Le predette notificazioni devono essere eseguite a tutte le persone soggette all'obbligo assicurativo a norma dei precedenti articoli 1 e 2 nonché all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto con il titolare o il grado di parentela.

TITOLO II
DEGLI ORGANI

ART. 6.

È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

ART. 7.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:

- a) il Presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
- c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
- d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
- e) il Direttore generale dell'Istituto;
- f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Il Presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell'articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

ART. 8.

Spetta al Comitato di vigilanza:

- 1) vigilare sulla regolarità del versamento dei contributi dovuti alla gestione e della liquidazione delle prestazioni;

Identico.

TITOLO II
DEGLI ORGANI

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

2) decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, i ricorsi in materia di contributi, di prestazioni e, in genere, contro i provvedimenti concernenti l'attuazione della presente legge;

3) deliberare sulle domande di composizione in via amministrativa delle contravvenzioni per inosservanza degli obblighi previsti dalla presente legge;

4) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

5) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

6) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

7) dare parere sulla misura dei contributi.

ART. 9.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 10.

Le Commissioni provinciali e la Commissione centrale, istituite con gli articoli 5 e 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, sono integrate da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

TITOLO III

DEL FINANZIAMENTO

ART. 11.

Alla copertura dell'onere derivante alla Gestione dall'applicazione della presente legge si provvede mediante i seguenti contributi degli assicurati:

— un contributo base, nella misura stabilita per la classe terza della Tabella A, allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903;

— un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di

identico.

soppresso.

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dagli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

TITOLO III

DEL FINANZIAMENTO

ART. 10.

Identico.

identico.

— un contributo per l'adeguamento delle pensioni stabilito nel primo quinquennio di

applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.420 mensili. Tale misura potrà essere modificata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della Gestione, in relazione al fabbisogno della Gestione medesima, determinato dalle risultanze di bilancio.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

ART. 12.

I contributi a carico degli assicurati di cui all'articolo precedente sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione e la pubblicazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla presente legge, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Avverso l'iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 8 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

La decisione del Comitato di vigilanza è definitiva.

I contributi predetti si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui il contributo stesso doveva essere posto in riscossione.

Non sono ammessi versamenti di contributi per periodi coperti dalla prescrizione.

ART. 13.

I contributi di cui alla presente legge, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non

applicazione della presente legge, nella misura di lire 1.200 mensili. La misura del contributo, nonché l'aliquota da trasferire al Fondo sociale ai sensi del successivo articolo 16 potranno essere modificate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza della gestione in relazione al fabbisogno della gestione stessa determinato dalle risultanze di bilancio ed al fine di garantire un apporto al Fondo sociale che, in aggiunta al contributo dello Stato di cui al successivo articolo 15, consenta nel quinquennio 1965-1969, la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti istituita dalla presente legge.

Identico.

ART. 11.

Identico.

Avverso l'iscrizione nei ruoli è ammesso ricorso da parte degli interessati al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 7 entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dei ruoli.

Il ricorso avverso l'iscrizione in ruolo non sospende la riscossione ed è ammesso solo per errore materiale, duplicazione, ovvero per iscrizione di partite contestate in sede di formazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Identico.

I contributi relativi ad attività che hanno dato titolo alla iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 1, anche se prestate per periodi antecedenti alla iscrizione stessa, si prescrivono con il decorso di tre anni dalla data di scadenza dell'ultima rata dei ruoli ordinari con cui i contributi stessi dovevano essere posti in riscossione.

Identico.

ART. 12.

Identico.

sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all'assicurato o ai suoi aventi causa.

Sono abrogati e sostituiti dal precedente comma, l'articolo 7 - ultimo comma - della legge 4 luglio 1959, n. 463, e l'articolo 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 13.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani dagli iscritti all'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge ed alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani, il relativo contributo nell'aliquota prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

L'aliquota predetta si applica sulla misura minima di retribuzione indicata dalla tabella A allegata alla legge 21 luglio 1965, n. 903 per la classe di contribuzione presa a riferimento per la determinazione del contributo base.

Dalla stessa data il contributo di cui al primo comma è dovuto all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani anche dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, assicurati obbligatoriamente per l'invalidità e la vecchiaia, nella misura di lire 0,50 per giornata accertata ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

I contributi di cui ai precedenti commi sono riscossi unitamente al contributo dovuto dalle categorie stesse per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le somme riscosse sono versate dalle gestioni interessate all'Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in rate semestrali posticipate.

TITOLO IV
PENSIONE SOCIALE

ART. 14.

I titolari di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge, hanno diritto alla pensione sociale a carico del

TITOLO IV
PENSIONE SOCIALE

ART. 14.

Identico.

Fondo Sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, da erogare secondo le disposizioni contenute nella legge medesima.

ART. 15.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo 3, lettera *a*) della legge 21 luglio 1965, n. 903, è maggiorato, per il quinquennio 1965-69, in conseguenza dell'estensione della pensione sociale prevista dall'articolo precedente, dell'importo di lire venti miliardi da corrispondere, a decorrere dall'anno 1966 e sino all'anno 1970 in ragione di quattro miliardi di lire all'anno.

All'onere di lire quattro miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del presente articolo per l'anno 1966, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16.

La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo Sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari all'85 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 11.

TITOLO V

DELLE PRESTAZIONI

ART. 17.

Il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilito al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

Ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità disciplinato dall'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le persone assicurate ai sensi della presente legge sono equiparate agli impiegati.

ART. 18.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione

ART. 15.

Identico.

ART. 16.

La Gestione, per gli anni 1965-69, verserà al Fondo Sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.

TITOLO V

DELLE PRESTAZIONI

ART. 17.

L'età minima per il conseguimento della pensione di vecchiaia, per le persone assicurate ai sensi della presente legge, è stabilita al compimento del 65° anno per gli uomini e del 60° per le donne.

Identico.

ART. 18.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione

necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa, al compimento del 65° anno se uomini e del 60° se donne, coloro che risultino iscritti continuativamente, fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963 e possano far valere il numero di contributi mensili, versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

ANNI	Contributi
1966	12
1967	24
1968	36
1969	48
1970	60
1971	72
1972	84
1973	96
1974	108
1975	120
1976	132
1977	144
1978	156
1979	168

necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1966 ed il 31 dicembre 1979, sono ammessi alla liquidazione della pensione stessa coloro che abbiano già compiuto o compiano rispettivamente l'età di 65 anni se uomini e di 60 anni se donne e risultino iscritti, d'ufficio o in base a denuncia presentata entro la data del 31 dicembre 1963, continuativamente fino all'anno di pensionamento, negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali in qualità di titolari o di familiari coadiutori e possano far valere il numero di contributi mensili, versati per attività soggette all'obbligo assicurativo a norma della presente legge, indicato, per ciascun anno, nel seguente prospetto:

Identico.

Coloro che in qualità di titolari o di familiari coadiutori risultano iscritti negli elenchi nominativi, d'ufficio o in base a denuncia presentata dopo il 31 dicembre 1963, ma comunque entro l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono ugualmente ammessi al pensionamento con i requisiti di età, di contribuzione e di continuativa iscrizione previsti dal comma primo del presente articolo, ma la corresponsione delle rate di pensione è ritardata di un anno, di due anni o di tre anni a seconda che l'iscrizione risulti essere stata effettuata rispettivamente negli anni 1964, 1965 e 1966.

Ai soggetti considerati nel precedente comma e limitatamente nell'anno o negli anni per i quali non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12-sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda.

Per gli agenti e rappresentanti di commercio e per gli agenti delle librerie di sta-

ART. 19.

Il trattamento minimo di pensione per gli iscritti alla Gestione istituita dalla presente legge è fissato, per tutte le categorie di pensioni, in lire 12.000 mensili.

L'assicurato, all'atto della presentazione della domanda di pensione, è tenuto a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale i trattamenti di pensione di cui fruisce e per i quali ha presentato domanda di liquidazione. Il titolare di pensione è tenuto a comunicare all'Istituto medesimo, entro 30 giorni, le nuove liquidazioni e le variazioni della misura delle pensioni di cui è in godimento.

ART. 20.

I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

zione che non risultano iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali entro la data del 31 dicembre 1963, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, se gli stessi risultano iscritti rispettivamente all'E.N.A.S.A.R.C.O. o all'E.N.P.D.E.D.P. prima di tale data.

ART. 19.

Identico.

Il trattamento minimo di cui al comma precedente non spetta a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo anzidetto.

Identico.

TITOLO VI

COORDINAMENTO DEGLI ORDINAMENTI
PENSIONISTICI DEI LAVORATORI AUTONOMI
E NORME SULL'ASSICURAZIONE
FACOLTATIVA

ART. 20.

Identico.

In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione speciale:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.

ART. 21.

Nei riguardi degli assicurati della Gestione che possano far valere periodi di iscrizione in altre forme di assicurazione obbligatoria per una diversa attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, nella gestione alla quale l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità;

b) alla data di perfezionamento dei requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, per la pensione di vecchiaia;

c) alla data del decesso, per la pensione ai superstiti.

Qualora il diritto alla prestazione richiesta non risulti conseguito, a norma del precedente comma, nell'assicurazione alla quale l'interessato o il dante causa ha contribuito da ultimo, ma risulti tuttavia perfezionato, sulla base o meno del cumulo dei contributi, in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, deve farsi luogo alla concessione della prestazione nell'assicurazione nella quale il diritto risulta perfezionato, con l'osservanza delle norme proprie dell'assicurazione stessa.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono, anche se utilizzati per la liquidazione di una pensione diretta, possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di reversibilità e della misura di essa, sempre che sussistano le condizioni previste dall'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta:

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 21.

Nei riguardi di coloro che possano far valere periodi di iscrizione in più forme di assicurazione obbligatoria per attività autonoma, si liquida la pensione, con il cumulo di tutti i contributi versati o accreditati, ivi compresi quelli dell'assicurazione generale obbligatoria, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, in quella tra le gestioni speciali, in cui l'interessato o il dante causa risulta aver contribuito da ultimo:

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18, della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di reversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti — computando, a tal fine, anche i contributi già utilizzati per la liquidazione della pensione diretta o di un supplemento della stessa — nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, indipendentemente dai contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il terzo comma dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 22.

Le persone assicurate in forza della presente legge, le quali abbiano effettuato versamenti nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi, sino a quando non abbiano ottenuto quella obbligatoria a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della suddetta pensione obbligatoria si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione facoltativa corrispondente ai contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma sono, tuttavia, considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione obbligatoria.

A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 11.

La copertura predetta non potrà essere effettuata per periodi anteriori alla data del 1° luglio 1920 o al compimento dell'età di 14 anni dell'interessato, se tale età risulti raggiunta successivamente alla data di cui sopra, né per periodi già coperti di contribuzione utilizzabile ai fini della presente legge.

Nel caso di morte di pensionato a carico della Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, qualora per il disposto dell'articolo 18 della citata legge n. 1047, non sussista titolo al trattamento di reversibilità e alla data del decesso tutti i requisiti di legge risultino raggiunti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi, con esclusione dei contributi versati nell'anzidetta Gestione speciale, deve farsi luogo alla concessione della pensione indiretta nella forma assicurativa nella quale il diritto risulti perfezionato.

Identico.

ART. 22.

Identico.

Identico.

Identico.

A tal fine, il coacervo dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sarà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1965 quanti ne risultano dalla divisione del coacervo medesimo per l'importo del contributo mensile base e di adeguamento previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal precedente articolo 10.

Identico.

I contributi dell'assicurazione facoltativa eventualmente residuati dopo l'utilizzazione prevista dai precedenti commi terzo, quarto e quinto, nonché quelli versati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo alla liquidazione o riliquidazione di una quota di pensione a carico e con le norme dell'assicurazione facoltativa medesima.

ART. 23.

Quando il diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria regolata dalla presente legge sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in essa utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alla Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

ART. 24.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla Convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 6, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

ART. 25.

Coloro i quali abbiano liquidato la pensione di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria prima del raggiungimento del limite di età previsto per gli iscritti nella Gestione speciale per gli esercenti attività commerciali o, comunque, prima del perfezionamento dei requisiti richiesti dalla presente legge, hanno diritto, al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° se donne, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi versati o accreditati nella Gestione stessa.

Il supplemento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base ed è integrato sino a 86,4 volte il suo ammontare.

Identico.

ART. 23.

Identico.

ART. 24.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali, previsti dalla Convenzione 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge e la relativa gestione per gli attuali iscritti e pensionati è assunta dalla Gestione, istituita dal precedente articolo 5, la quale subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'esercizio dell'assicurazione predetta a norma della Convenzione citata.

ART. 25.

Identico.

Lo stesso diritto spetta ai pensionati per invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

a) siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza della pensione e sia stato raggiunto il 65° anno di età se uomini o il 60° se donne;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui ai precedenti commi primo e terzo, lettera a), danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi con le norme di cui al secondo comma. Tale liquidazione avrà luogo decorso un biennio dalla decorrenza della precedente e, ove segua ad un supplemento liquidato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, dopo trascorsi due anni dalla liquidazione di tale ultimo supplemento.

I supplementi di cui al presente articolo assorbono l'integrazione concessa a norma delle vigenti disposizioni per il raggiungimento dei trattamenti minimi di pensione e comportano l'applicazione delle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria concernenti le maggiorazioni dei supplementi di pensione.

In caso di morte del pensionato i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi fini sono computati i contributi che, alla data della morte, non abbiano dato luogo alla liquidazione dei supplementi.

ART. 26.

I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto un supplemento della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera a) del citato articolo 4 il limite di età per la concessione del supplemento di pensione è stabilito al 65° anno di età per gli uomini e al 60° anno per le donne.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

ART. 26.

I pensionati a carico dell'assicurazione disciplinata dalla presente legge o di altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori autonomi hanno diritto a liquidare, in relazione ai contributi versati o accreditati a loro nome nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoro autonomo, successivamente al pensionamento, soltanto supplementi della pensione in godimento, con le norme di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Identico.

Identico.

ART. 27.

Coloro i quali possono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi, qualora non svolgano attività comunque soggette alle anzidette forme assicurative o all'assicurazione generale obbligatoria e non raggiungano i requisiti richiesti per il diritto a proseguire volontariamente l'assicurazione in alcune delle Gestioni assicurative di cui sopra, compresa quella di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono effettuare versamenti volontari nella forma di assicurazione per lavoro autonomo nella quale hanno contribuito da ultimo se, effettuato il cumulo di tutti i contributi versati in loro favore sia nell'assicurazione generale obbligatoria sia nelle forme di assicurazione per lavoro autonomo, risultino in possesso dei requisiti minimi di contribuzione richiesti dall'articolo 5 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e dall'articolo 11 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni.

ART. 28.

Per i lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito, è istituita una forma di previdenza a carattere volontario per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Tale forma di previdenza può essere gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da Istituto assicuratore di diritto pubblico e sarà regolata con il sistema della capitalizzazione a premio medio generale con contributi a completo carico degli interessati.

La misura dei contributi sarà determinata e variata, ove occorra, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto gestore.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 27.

Identico.

ART. 28.

I lavoratori autonomi iscritti nelle rispettive assicurazioni obbligatorie per pensioni o da queste eventualmente esclusi per effetto del superamento dei prescritti limiti di reddito possono costituirsi forme di pensione a carattere volontario per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad Istituti o imprese autorizzati all'esercizio dell'assicurazione privata.

Per la forma da affidarsi in gestione all'Istituto nazionale della previdenza sociale saranno emanate le relative norme regolamentari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e sentite le associazioni di categoria interessate.

Le tariffe e le modalità per la loro applicazione saranno approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; tali tariffe potranno essere variate tutte le volte che ciò sia reso necessario, ma in ogni caso ad intervalli non inferiori al quinquennio, con la stessa procedura seguita per l'approvazione delle tariffe medesime.

Le forme da affidarsi in gestione ad Istituti o ad imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione privata saranno regolate me-

ART. 29.

Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera *a*) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Tale Ente ha il compito, altresì, di gestire nei confronti dei propri iscritti, la forma di previdenza a carattere volontario istituita dal predetto articolo con gli stessi criteri, forme e modalità.

ART. 29.

dianche convenzioni da stipularsi con le associazioni di categorie interessate e da approvarsi con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in base a tariffe approvate nei modi di legge.

Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera *a*) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume natura integrativa del trattamento obbligatorio istituito con la legge stessa.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate — sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. — le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni.

TITOLO VII

ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA DI MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE

ART. 30.

L'assistenza di malattia, secondo le norme e le modalità stabilite dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è estesa ai titolari di pensione ai sensi della presente legge, sempreché agli stessi l'assistenza non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di cui al precedente comma, l'assistenza di malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purché conviventi ed a carico, indicati nell'articolo 3 della legge

27 novembre 1960, n. 1397, e che non siano a carico di altre unità attive dell'azienda.

Tale assistenza, tuttavia, spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

ART. 31.

All'assistenza di malattia a favore dei soggetti indicati nel precedente articolo provvedono, con separate contabilità, le Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali.

Le Casse mutue predette, di concerto con le Commissioni provinciali di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, provvedono alla compilazione di appositi elenchi dei soggetti indicati nel precedente articolo, distintamente per titolari e familiari.

ART. 32.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 30 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 31 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto all'assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun titolare di pensione e ciascun familiare assistibile, pari a quello previsto dall'articolo 38, comma primo, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive variazioni, sino all'importo massimo di 80 milioni;

b) con un eventuale contributo integrativo a carico di ciascun esercente attività commerciale iscritto alla Cassa mutua provinciale di malattia da stabilirsi dalla Assemblea della Cassa stessa.

In sede di ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38, comma quarto, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, tra le singole province, la Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali terrà conto delle situazioni economiche locali ed inoltre del costo dell'assistenza per i pensionati.

ART. 33.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni, in quanto ap-

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

ART. 30.

La vigilanza sulla esecuzione della presente legge e della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, è demandata all'Ispettorato del lavoro.

ART. 31.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è legittimato a proporre le opposizioni e gli altri ricorsi disciplinati dall'articolo 9 della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Le opposizioni ed i ricorsi devono essere notificati ai controinteressati entro il termine di 15 giorni decorrenti dal giorno di scadenza del termine stabilito per proporre l'opposizione o il ricorso.

ART. 32.

Chiunque omette le dichiarazioni o le denunce prescritte dalla presente legge o le rende in modo reticente o non corrispondente al vero, è punito con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000, salvo che il fatto non costituisce più grave reato.

Sono, inoltre, applicabili, per le violazioni della presente legge, le sanzioni penali previste dalla legge 4 aprile 1952, n. 218.

plicabili, della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, nonché del Regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 34.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli stanziamenti occorrenti per far fronte al contributo di cui alla lettera a) del precedente articolo 32.

Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvederà la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attività commerciali col proprio Fondo di solidarietà nazionale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI
E TRANSITORIE

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

Identico.

ART. 37.

Per le infrazioni degli obblighi derivanti dalla presente legge e di quelli stabiliti dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, valgono, in quanto applicabili, le sanzioni civili e penali comminate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge 9 gen-

ART. 33.

Sono estesi nei confronti delle Gestioni speciali istituite dalla presente legge e dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, tutti i benefici ed i privilegi anche fiscali, concessi dalla legge tanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale quanto agli interessati.

ART. 34.

Le norme dell'articolo 11 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.

naio 1963, n. 9, nonché le disposizioni per la composizione amministrativa delle contravvenzioni di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

ART. 38.

Identico.

ART. 39.

Le norme dell'articolo 10 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1965.

ART. 40.

A coloro che potranno far valere il diritto a pensione entro l'anno di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di versare, in deroga a quanto stabilito dal comma primo del precedente articolo 11, i contributi relativi all'anno 1965 direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 60

CAPO I. ASSISTIBILI

ART. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti attività commerciali, ai venditori ambulanti, agli agenti e rappresentanti di commercio, ai mediatori, ai commissionari di commercio, agli ausiliari di commercio, ai piccoli spedizionieri ed ai piccoli trasportatori, che siano assicurati obbligatoriamente contro le malattie, ovvero siano rispettivamente:

1°) titolari e conduttori in proprio di imprese commerciali, l'attività delle quali venga esercitata esclusivamente o prevalentemente dal titolare e dai componenti la sua famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado, partecipandovi personalmente e materialmente con carattere di continuità e con tutti gli oneri per rischi inerenti alla loro direzione e alla loro gestione, e siano muniti di licenza qualora questa sia prescritta per l'esercizio delle rispettive attività commerciali;

2°) venditori ambulanti, di cui alla legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

3°) agenti e rappresentanti di commercio, come tali denunciati alle Camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'Ente di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 388;

4°) mediatori, iscritti negli appositi ruoli delle Camere di commercio a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253;

5°) commissionari di commercio;

6°) rivenditori di giornali, di cui alla convenzione 4 agosto 1951 per l'assicurazione facoltativa;

7°) ausiliari di commercio, piccoli spedizionieri, piccoli trasportatori.

ART. 2.

La condizione di iscritto agli effetti della assicurazione obbligatoria contro le malattie rende in ogni caso contemporaneamente ed

automaticamente operante il diritto alla assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla presente legge e per le categorie alle quali essa specificamente si riferisce.

ART. 3.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'impresa e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1°) il coniuge;
- 2°) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3°) gli ascendenti;
- 4°) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali, legalmente riconosciuti e giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'iscritto fu regolarmente affidato come esposto.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

CAPO II.

ACCERTAMENTO DEGLI ASSISTIBILI

ART. 4.

L'accertamento dei lavoratori soggetti alla presente legge, sulla base dei requisiti e della documentazione di cui all'articolo precedente, sarà fatto a cura delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'ufficio o a richiesta degli interessati, entro

sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1964, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Agli effetti dell'accertamento di cui sopra, gli interessati indicati al paragrafo 1°) dell'articolo 1 dovranno documentare che la propria impresa è organizzata prevalentemente con il lavoro del titolare e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini non oltre il terzo grado.

Le categorie di cui ai paragrafi nn. 2°), 3°), 4°) e 5°) dell'articolo 1, agli effetti del loro diritto alla assicurazione, dovranno dimostrare che esercitano l'attività specificatamente indicata nei paragrafi in parola, attraverso apposita documentazione rilasciata dagli uffici competenti.

ART. 5.

Presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. è istituita una Commissione provinciale per l'esame degli eventuali ricorsi in materia, nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, quale presidente;

b) dal direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

c) da un rappresentante della Camera di commercio all'uopo dalla stessa designato;

d) da sei rappresentanti di categorie interessate alla presente legge, scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere provinciale.

I ricorsi degli interessati avverso provvedimenti negativi di accertamento della sede provinciale dell'I.N.P.S. dovranno essere inoltrati alla Commissione provinciale di cui innanzi entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte dell'I.N.P.S. La Commissione dovrà decidere entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo sono a carico dell'I.N.P.S.

ART. 6.

È ammesso ricorso in seconda istanza avverso le decisioni della Commissione provinciale di cui all'articolo precedente, entro un mese dalla loro comunicazione alla Commissione centrale, di cui all'articolo 18 della presente legge.

La Commissione centrale dovrà decidere in merito agli eventuali ricorsi entro due mesi dal loro inoltro. Il suo giudizio è definitivo.

ART. 7.

I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 vanno notificati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dalla data della decisione.

CAPO III.

PRESTAZIONI

ART. 8.

L'assicurazione di cui alla presente legge, in quanto non sia diversamente disposto, è regolata dalle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, stabilito dall'articolo 9, *sub*-articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, le persone assicurate a norma della presente legge sono equiparate agli operai delle categorie non agricole.

CAPO IV.

GESTIONE SPECIALE

ART. 10.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.

CAPO V.

CONTRIBUTI

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in relazione alla gestione speciale prevista dall'articolo 10, si provvede

con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3^a della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1^o gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà andato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

I contributi obbligatori di cui alla presente legge sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali. Per la formazione dei ruoli medesimi e per la riscossione dei contributi, si applicano le stesse modalità previste per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei coltivatori diretti e degli artigiani.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non sono ammissibili versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione.

ART. 12.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire due miliardi e mezzo nell'esercizio finanziario 1963-64. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere derivante a carico dello Stato dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, nell'importo di due miliardi e mezzo, si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione tra il primo gennaio 1963 ed il 31 dicembre 1976, le persone soggette all'obbligo delle assicurazioni ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia, con l'età e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anni	ETÀ		Contri- buti
	Uomini	Donne	
—	—	—	—
1963	65 ed oltre	65 ed oltre	12
1964	65	65	24
1965	65	65	36
1966	65	65	48
1967	65	65	60
1968	65	65	60
1969	65	64	84
1970	65	63	96
1971	65	62	108
1972	65	61	120
1973	65	60	132
1974	65	60	144
1975	65	60	156
1976	65	60	168

I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

ART. 14.

I contributi versati nella assicurazione facoltativa danno diritto a liquidare la corrispondente pensione, ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, anche in concorso con la pensione da assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

A tale fine gli iscritti hanno facoltà di versare i contributi relativi, anche se non abbiano già cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 15.

I contributi assicurativi di cui all'articolo precedente, che siano versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono — a richiesta degli interessati — essere utilizzati a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione da assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

A tale fine, all'atto della liquidazione della pensione stessa si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nella assicurazione facoltativa; e il coacervo dei contributi versati nella assicurazione facoltativa, rivalutati ai sensi dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, verrà imputato a copertura di tanti mesi di contribuzione anteriori all'anno 1960, quanti risultano dal rapporto tra il coacervo dei contributi rivalutati e lo importo del contributo mensile complessivamente previsto per il primo anno di applicazione della presente legge, dal secondo e dal quinto comma del precedente articolo 10.

Agli effetti dell'anzianità di pensione si considera data iniziale dell'assicurazione quella del versamento del primo contributo nella assicurazione facoltativa.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge, non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche agli iscritti che

alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già liquidato una pensione nella assicurazione facoltativa.

Coloro che alla data del 1° gennaio 1961 risultino titolari di pensione diretta o indiretta o, pur non avendola ancora richiesta, abbiano i requisiti per il conseguimento di una pensione diretta o indiretta di importo non inferiore a lire 2.000 mensili per le pensioni dirette o a lire 1.500 mensili per le pensioni indirette nell'assicurazione facoltativa a norma della Convenzione stipulata per i venditori ambulanti e i rivenditori di giornali il 4 agosto 1951 sono ammessi a domanda, a partire dal 1° gennaio 1963, alla liquidazione di una pensione nella assicurazione obbligatoria anche se non risultino in possesso dei requisiti minimi di assicurazione e contribuzione richiesti dalla presente legge.

La pensione è liquidata nella misura corrispondente al trattamento minimo ed è integrata dalla eventuale eccedenza sull'importo del trattamento minimo della pensione liquidata o liquidabile nell'assicurazione facoltativa.

La gestione speciale, prevista dall'articolo 10 della presente legge, subentra in tutti i diritti ed oneri derivanti all'Istituto nazionale della previdenza sociale o al fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati, dall'esercizio dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti e di rivenditori di giornali contemplati dalla Convenzione 4 agosto 1951.

Le disposizioni contenute nei commi sesto e settimo del presente articolo si applicano anche agli assicurati nella assicurazione facoltativa ordinaria che risultino essere stati iscritti nel registro delle ditte della Camera di commercio come titolari di attività commerciali per almeno cinque anni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1957 ed il 31 dicembre 1962.

ART. 16.

I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi attività lavorativa. Tuttavia, l'assicurato, potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prescritta dalle comuni norme o comunque prima dell'età fissata dall'articolo 9 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano i requisiti indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge.

Se peraltro la pensione già liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione, di cui al secondo comma del presente articolo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati, ed è regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare in conformità del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

CAPO VI.

ORGANI DI VIGILANZA

ART. 17.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante delle categorie esercenti attività commerciali di cui alla presente legge, scelto e nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale.

ART. 18.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione speciale di cui alla presente legge è costituita una Commissione centrale di vigilanza della quale fanno parte:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) sette rappresentanti delle categorie interessate alla presente legge, dei quali almeno uno per i venditori ambulanti ed uno per gli ausiliari di commercio, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle Associazioni sindacali a carattere nazionale.

La Commissione di cui sopra è nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I membri della Commissione centrale durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'I. N. P. S. partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 19.

Spetta alla Commissione centrale, di cui all'articolo precedente:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione ed in materia di invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui all'articolo 6 della presente legge;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengano sottoposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) esprimere parere sulla misura dei contributi.

ART. 20.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

CAPO VII.

NORME FINALI

ART. 21.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate in conformità dei

principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio, nonché norme intese a:

1°) coordinare le disposizioni della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2°) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia, e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni, l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge.

ART. 22.

Le norme dell'articolo 12 della presente legge si applicano a decorrere del 1° gennaio 1963.

N. 78

ART. 1.

In favore degli agenti e rappresentanti di commercio è istituita l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti.

ART. 2.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti e in conformità degli articoli 1742-1752 del Codice civile è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte o enti di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte o enti di concludere contratti in una determinata zona.

ART. 3.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti è affidata all'E.N.A.S.A.R.C.O., Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

ART. 4.

Le ditte e gli enti preponenti sono obbligati a iscriversi all'E.N.A.S.A.R.C.O. i propri agenti e rappresentanti di commercio entro 3 mesi dall'inizio del rapporto anche se costituito con carattere di prova o di provvisorietà.

ART. 5.

Le ditte o gli enti preponenti sono obbligati a versare all'E.N.A.S.A.R.C.O. con le modalità stabilite dall'articolo 6 i seguenti contributi:

a) lire 1.000 a carico delle ditte o enti preponenti, e lire 1.000 a carico degli agenti per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale;

b) il 6 per cento delle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio, di cui il 3 per cento a carico di questi ultimi.

ART. 6.

I contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 5 debbono essere versati all'E.N.A.S.A.R.C.O. entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

I contributi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 5 debbono essere versati all'E.N.A.S.A.R.C.O. all'atto stesso della liquidazione delle provvigioni e, in ogni caso, al massimo ogni sei mesi.

ART. 7.

Le ditte mandanti che non provvedono ad effettuare le trattenute a carico degli agenti di volta in volta in sede di liquidazione delle provvigioni, perdono il diritto alla rivalsa.

ART. 8.

Per provvigione si intende ogni compenso corrisposto agli agenti e rappresentanti di commercio a qualsiasi titolo.

ART. 9.

I contributi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5, il prelevamento di cui al 2° comma dell'articolo 10 ed il contributo dello Stato verranno accantonati in un fondo di solidarietà che dovrà essere utilizzato per garantire tra l'altro l'erogazione di una pensione la cui misura minima verrà fissata con regolamento di cui all'articolo 20.

ART. 10.

I contributi versati ai sensi dell'articolo 5, lettera *b*), verranno accantonati dall'E.N.A.S.A.R.C.O. in un apposito fondo previdenziale suddiviso per ogni singolo agente e in base al quale verrà corrisposta una pensione di invalidità, vecchiaia ed ai superstiti in relazione all'ammontare di ciascun conto individuale.

Da tale conto individuale ogni anno verrà prelevato un importo pari a 36.000 lire che verrà accantonato sul fondo di cui all'articolo 9.

ART. 11.

Gli agenti e rappresentanti, in base al regolamento di cui all'articolo 20, potranno godere del trattamento di previdenza al compimento del 60° anno di età, purché abbiano svolto la propria attività per almeno 15 anni continuativi o complessivi.

ART. 12.

All'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività spetta una pensione di invalidità in base al regolamento di cui all'articolo 20 purché abbia svolto l'attività di agente o rappresentante di commercio per gli ultimi tre anni antecedenti la data della riconosciuta invalidità.

ART. 13.

Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel successivo articolo 14 secondo le aliquote previste dall'articolo 15.

Il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenuti posteriormente alla data d'inizio del pensionamento di vecchiaia non danno diritto a pensione di reversibilità, tranne che per i figli legittimi anche se postumi. Danno invece diritto a pensione di reversibilità il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenute posteriormente alla data d'inizio del pensionamento, nel caso di pensioni di invalidità.

ART. 14.

In caso di morte dell'iscritto spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi, di età inferiore ai 21 anni, una pensione nella misura indicata nell'articolo seguente purché alla data dell'evento si riscontrino le condizioni previste dal precedente articolo 12 per l'erogazione della pensione di invalidità.

ART. 15.

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista per il *de cuius* in caso di invalidità;

60 per cento per un superstite;

80 per cento per due superstiti;

90 per cento per tre superstiti;

100 per cento per quattro o più superstiti.

ART. 16.

Perdono il diritto a pensione:

1°) il coniuge, quando passa a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto:

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che risulti inabile a lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Nei casi in cui cessa il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

ART. 17.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con il contributo annuo complessivo di lire 1.000.000.000 nell'esercizio finanziario 1963-64.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato di cui al 1° comma del presente articolo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Allo stesso contributo si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1963-64 concernenti il fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 18.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 19.

Le ditte o enti che non ottemperino alle disposizioni della presente legge sono punite con ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme convenute negli articoli precedenti, e con la multa fino ad un massimo di lire 150.000 nei casi di recidiva. Essi inoltre dovranno versare all'E. N.-A. S. A. R. C. O. a titolo di sanzione civile lire 50.000 per ogni agente e rappresentante

per il quale non siano state rispettate le norme di cui sopra. Il contravventore potrà essere ammesso ad offrire oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale; in questo caso ferma la misura dell'oblazione nei termini del citato articolo, egli dovrà versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. lire 50.000¹ per ogni agente e rappresentante.

ART. 20.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. S. A. R. C. O. provvederà alla stesura del regolamento di attuazione da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 21.

I contributi versati dalle ditte o enti preponenti all'E. N. A. S. A. R. C. O. prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo economico collettivo 30 giugno 1938 e successive modificazioni, dell'articolo 11 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e dell'articolo 4 dell'accordo economico collettivo 13 ottobre 1958 sono irripetibili per le ditte o enti preponenti in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 125

CAPO I.

FINALITÀ DELLA CASSA E ASSISTIBILI

ART. 1.

È istituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti attività commerciali, degli ausiliari del commercio nonché dei loro familiari coadiuvanti.

La Cassa ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

La Cassa ha lo scopo di concedere prestazioni costituite essenzialmente da pensioni, in caso di invalidità, vecchiaia e morte a favore degli iscritti e dei loro superstiti, nei termini e con le modalità stabilite dagli articoli dal 23 al 34 della presente legge.

ART. 3.

Rientrano nella presente assicurazione obbligatoria:

1) gli iscritti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie nella loro qualità di titolari o conduttori in proprio di imprese commerciali ed i loro familiari coadiuvanti come tali risultanti dai prescritti elenchi degli assistibili;

2) tutti gli altri esercenti attività commerciali, gli ausiliari del commercio che siano, comunque, in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la responsabilità dell'azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

b) partecipino al lavoro aziendale con carattere di continuità;

c) siano muniti, quando questa sia amministrativamente prescritta, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività;

3) i loro familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955. n. 25, e successive modificazioni.

ART. 4.

Qualora l'impresa commerciale sia costituita in forma di società, per titolare di impresa si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'articolo precedente.

ART. 5.

Gli esercenti attività commerciali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 hanno l'obbligo di denunciare, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività stessa, alla Commissione provinciale di cui al successivo articolo:

- a) le loro generalità;
- b) le generalità dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti per nessun altro titolo;
- c) gli estremi della licenza loro rilasciata ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale per i titolari o conduttori di imprese commerciali, il certificato di effettuata denuncia alla Camera di commercio o di iscrizione all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, il certificato di iscrizione negli appositi ruoli delle Camere di commercio per i mediatori;
- d) tutti gli altri certificati o dichiarazioni che ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 3 potranno loro essere richiesti dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 6.

Gli esercenti attività commerciali di cui al precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui l'evento si è verificato, sono altresì tenuti a denunciare la cessazione della loro attività; la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4; le variazioni relative ai familiari che lavorano abitualmente nell'azienda indicati nell'articolo 3, paragrafo 3°).

In caso di morte del titolare dell'attività commerciale, alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione dell'impresa.

Le denunce di cui al presente articolo devono essere presentate alla segreteria della Commissione provinciale prevista dall'articolo 6 della presente legge, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o per il tramite del comune. La segreteria del comune o il segretario comunale, devono rilasciare ricevuta della presentazione della denuncia.

ART. 6.

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituita una Commissione provinciale per l'accertamento e l'iscrizione alla Cassa degli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari coadiuvanti soggetti alla assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

La Commissione provinciale è presieduta dal presidente della Giunta camerale, o in caso di impedimento, dal rappresentante della Camera di commercio, di cui alla lettera *d*), ed è così composta:

a) otto membri, di cui cinque per le categorie commerciali in genere, due per i venditori ambulanti, uno per gli ausiliari del commercio, nominati dal prefetto, sentite le competenti Associazioni a carattere provinciale;

b) due membri nominati dal prefetto, scelti fra esperti in materia di previdenza e assistenza;

c) un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del prefetto e dura in carica cinque anni.

ART. 7.

La Commissione provinciale per l'accertamento e l'iscrizione degli esercenti attività commerciali soggetti alla presente legge, provvede, secondo le istruzioni della Commissione centrale di cui all'articolo 8, alla compilazione e all'aggiornamento degli elenchi nominativi di tutti gli esercenti attività commerciali e dei rispettivi familiari coadiuvanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, previo accertamento che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Gli elenchi devono essere divisi per comune e devono tenere distinti i titolari della attività commerciale dai familiari coadiuvanti, indicando, per ciascun nominativo, la data di presentazione della denuncia.

In caso di omessa denuncia o di denuncia infedele, la Commissione provinciale procede alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

Ai fini di cui sopra la Commissione provinciale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento delle denunce di cui all'articolo 5, è tenuta a notificare agli interessati l'avvenuta iscrizione o la man-

cata iscrizione, ovvero la cancellazione dagli stessi.

Qualora la Commissione provinciale proceda d'ufficio alla iscrizione o alla cancellazione dagli elenchi, la relativa comunicazione all'interessato è fatta, a cura della Commissione stessa, entro 15 giorni dalla data in cui è stato adottato il provvedimento stesso.

Trascorsi 30 giorni dalla notifica di cui ai precedenti commi senza che sia stato inoltrato ricorso, la Commissione provinciale è tenuta, entro i 15 giorni successivi, a comunicare le iscrizioni negli elenchi o la cancellazione dagli stessi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei commercianti.

Sulla base delle comunicazioni di cui al precedente comma, la Cassa nazionale provvede a tenere aggiornati gli elenchi nominativi degli assistibili, con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 8.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Commissione centrale per l'accertamento dei soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composta:

a) dal direttore generale del commercio interno del Ministero dell'industria e commercio;

b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e del tesoro;

c) da otto membri, di cui cinque per le categorie commerciali in genere, due per i venditori ambulanti, uno per gli ausiliari del commercio, scelti tra i designati dalle rispettive associazioni a carattere nazionale;

d) dal presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti attività commerciali.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica cinque anni.

La Commissione centrale ha i seguenti compiti:

a) dare istruzioni alle Commissioni provinciali in merito ai criteri ed alle modalità per l'accertamento e la iscrizione degli esercenti attività commerciali agli effetti della presente legge;

b) decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali in materia di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi ai sensi dell'articolo 9.

ART. 9.

Avverso l'iscrizione e la mancata iscrizione negli elenchi nominativi è ammessa opposizione da parte degli interessati alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla data della notifica del provvedimento agli stessi.

Le decisioni della Commissione provinciale sono notificate agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa Commissione.

Avverso le decisioni della Commissione provinciale è ammesso ricorso alla Commissione centrale, prevista dall'articolo 8, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica di cui al precedente comma. A cura dell'interessato il ricorso deve essere comunicato in copia alla Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione centrale sono notificate tramite la Commissione provinciale con la procedura prevista dal secondo comma del presente articolo.

Le decisioni della Commissione provinciale avverso le quali non risulti proposto ricorso alla Commissione centrale entro il termine prescritto, nonché le decisioni della Commissione centrale, sono comunicate, a cura della Commissione provinciale, alla Cassa.

Avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi nonché avverso le decisioni della Commissione provinciale, il prefetto della provincia in cui ha sede la Commissione stessa, può proporre opposizione e ricorso.

CAPO II.

GLI ORGANI DELLA CASSA

ART. 10.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il presidente;
- b) il Comitato nazionale dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.

Il presidente presiede il Consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale della Cassa, al cui funzionamento sovrintende esercitando tutte le funzioni a lui demandate da leggi, decreti e regolamenti, dal

Consiglio di amministrazione e dalla Giunta esecutiva.

Il presidente è coadiuvato nelle sue mansioni e sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un vice presidente.

Sia il presidente che i vice presidenti, durano in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti.

ART. 11.

Il Comitato nazionale dei delegati è composto:

a) da due rappresentanti del commercio fisso per provincia eletti a maggioranza assoluta dagli iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna provincia;

b) da un rappresentante del commercio ambulante eletto a maggioranza assoluta dagli ambulanti iscritti alla Cassa nell'ambito di ciascuna regione;

Per la validità dell'elezione di ogni membro è necessario che i votanti siano non meno di un terzo degli iscritti alla Cassa.

I membri del Consiglio nazionale dei delegati durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 12.

Il Comitato nazionale dei delegati ha le seguenti funzioni:

a) stabilire i criteri generali per l'amministrazione della Cassa con particolare riguardo alla determinazione degli oneri contributivi;

b) decidere sulle prestazioni integrative, fissare la misura del contributo e le modalità relative, per l'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale a termine del successivo articolo 39;

c) esprimere il parere sul regolamento di esecuzione della presente legge e sulle eventuali modificazioni;

d) approvare il regolamento interno della Cassa e le eventuali successive modifiche;

e) approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa.

ART. 13.

Il Comitato nazionale dei delegati è convocato almeno una volta all'anno o quando sia richiesto dai componenti che rappresentino almeno un quarto degli iscritti, a cura del presidente della Cassa, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza è valida in prima convocazione se interviene almeno la metà dei delegati, i quali rappresentino altresì almeno tre quarti degli iscritti alla Cassa. In seconda convocazione, che dovrà tenersi il giorno successivo, l'adunanza è valida con qualsiasi numero di intervenuti purché sia rappresentata almeno la metà degli iscritti alla Cassa.

Ciascun delegato ha diritto:

a) ad un voto se gli iscritti da lui rappresentati sono almeno 250 e ad un altro voto se il numero dei rappresentati è compreso tra i 250 e i 500;

b) oltre i due voti indicati nella lettera precedente per i primi 500, ad un altro voto per ogni 500 se gli iscritti non superano il numero di 2.500;

c) oltre ai voti indicati nelle lettere a) e b) per i primi 2.500 iscritti, ad un altro voto per ogni 1.000 iscritti o frazione di 1.000 se il numero degli iscritti supera i 2.500.

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da 15 consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo precedente.

Tra i consiglieri verranno eletti due vice presidenti. Tutti i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno ed in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei membri. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 15.

I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o deceduti sono sostituiti da quei delegati, che tra gli esclusi nelle elezioni del Consiglio hanno avuto il maggior numero di voti.

ART. 16.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:

a) nomina del presidente e dei vice presidenti nonché di sei consiglieri a componenti,

insieme con il presidente e i vice presidenti, della Giunta esecutiva di cui all'articolo seguente;

b) formare il bilancio preventivo e consuntivo;

c) stabilire la misura dei contributi in esecuzione dei criteri generali fissati dal successivo articolo 37 e deliberare sull'ordinamento tecnico e amministrativo della Cassa;

d) deliberare sul regolamento organico del personale, ivi compreso il direttore della Cassa nazionale, il quale parteciperà, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato nazionale dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva;

e) deliberare su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente e che non siano di competenza del Comitato nazionale dei delegati;

f) esercitare le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

ART. 17.

La Giunta esecutiva si compone del presidente, dei vice presidenti e dei sei consiglieri eletti a scrutinio segreto, dal Consiglio di amministrazione. La Giunta si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti, ed a parità di voti prevale quello del presidente.

ART. 18.

La Giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) esamina le questioni ad essa sottoposte dal presidente sul funzionamento tecnico ed amministrativo della Cassa;

c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del Consiglio di amministrazione;

d) delibera su tutti gli oggetti ad essa specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione;

e) decide sui ricorsi in materia di prestazioni;

f) delibera in caso di urgenza anche sugli argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 16;

g) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

h) esercita le altre funzioni demandate alla Giunta da leggi, decreti e regolamenti.

ART. 19.

Contro le deliberazioni della Giunta concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, ed in genere per l'attuazione delle disposizioni della legge medesima, è ammesso ricorso al Consiglio di amministrazione nel termine di 60 giorni.

Il Consiglio di amministrazione decide nella sua prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

Trascorsi 120 giorni dalla presentazione del ricorso senza che la decisione sia stata pronunciata, l'interessato ha facoltà di adire il giudice ordinario.

L'azione giudiziaria deve essere proposta entro il termine di cinque anni dalla data di comunicazione della decisione o dalla medesima scadenza del termine di 120 giorni di cui al comma precedente.

ART. 20.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono esercitate dal direttore.

ART. 21.

Le funzioni di sindaco della Cassa sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti costituito da:

a) un componente effettivo ed un supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) un componente effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) due componenti effettivi e due supplenti eletti dal Comitato nazionale dei delegati.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il proprio presidente.

I revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I revisori intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione per chiedere e dare informazioni e chiarimenti.

ART. 22.

Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile ed in particolare:

- a) riferisce e controlla la gestione e le scritture contabili;
- b) effettua ispezioni e riscontri di cassa;
- c) rivede i bilanci riferendone al Comitato nazionale dei delegati.

CAPO III.

LE PRESTAZIONI

ART. 23.

Le prestazioni concesse dalla Cassa sono:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di invalidità;
- c) pensioni ai superstiti.

ART. 24.

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni di età, purché l'iscritto possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva.

Per gli iscritti di cui al n. 1° dell'articolo 3 della presente legge vale la tabella riportata all'articolo 43.

ART. 25.

La misura della pensione di vecchiaia verrà stabilita in funzione dei contributi versati dall'iscritto. In ogni caso essa non potrà mai essere inferiore alle lire 15.000 mensili.

Per gli iscritti di cui al n. 1° dell'articolo 3 della presente legge, nei primi cinque anni di applicazione di essa, la misura minima delle pensioni di invalidità e vecchiaia non potrà essere inferiore alle lire 6.500 mensili; nel secondo quinquennio di applicazione della presente legge, la misura minima delle pensioni suddette, per gli iscritti in parola, non potrà essere inferiore alle lire 10.000 mensili, mentre successivamente al decimo anno la misura minima delle pensioni di invalidità e vecchiaia, sempre per gli iscritti di cui sopra, sarà quella di cui al primo comma del presente articolo.

Sono altresì previste integrazioni alle pensioni di cui ai commi precedenti, derivanti da contribuzioni di carattere non obbligatorio.

ART. 26.

All'iscritto colpito da invalidità che gli vieti in modo assoluto e permanente l'esercizio dell'attività professionale e che determini la sua cancellazione dagli albi degli iscritti alla Cassa, nonché una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche in misura non inferiore al 60 per cento, spetta una pensione di invalidità purché egli possa far valere almeno un anno di contribuzione antecedente al verificarsi dell'invalidità.

La misura annua della pensione di invalidità verrà stabilita in funzione dei contributi versati dall'iscritto. Nel caso che la anzianità contributiva risulti inferiore ai 15 anni, ai fini della prestazione in parola verranno considerati sempre 15 anni di anzianità contributiva utile. In ogni caso la misura della pensione di invalidità non potrà mai essere inferiore alle lire 15.000 mensili.

Le norme di cui al presente articolo si applicano indistintamente a favore di tutti gli iscritti alla Cassa.

ART. 27.

Le pensioni di invalidità e vecchiaia sono reversibili in favore dei superstiti indicati nel successivo articolo 28, secondo le aliquote previste dall'articolo 29.

Il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenuti posteriormente alla data di inizio del pensionamento di vecchiaia non danno diritto a pensione di reversibilità, tranne che per i figli legittimi anche se postumi. Danno invece diritto a pensione di reversibilità il matrimonio, la legittimazione e le adozioni avvenute posteriormente alla data di inizio del pensionamento, nel caso di pensioni di invalidità.

ART. 28.

In caso di morte dell'iscritto che abbia maturato almeno un anno di contribuzione alla Cassa, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi, di età inferiore ai 21 anni e, in mancanza di questi, ai genitori a completo carico, una pensione indicata nell'articolo seguente.

ART. 29.

La pensione ai superstiti è stabilita in base alle seguenti aliquote della pensione prevista per il *de cuius* in caso di invalidità:

60 per cento per un superstite;

80 per cento per due superstiti;
90 per cento per tre superstiti;
100 per cento per quattro o più superstiti.

ART. 30.

Perdono il diritto a pensione:

1°) il coniuge, quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto;

2°) i figli e le figlie al compimento del 21° anno di età;

3°) le figlie quando contraggono matrimonio prima del 21° anno di età;

4°) i genitori per il periodo di tempo in cui risultino titolari di una licenza di commercio.

Il diritto a pensione del coniuge superstite è subordinato alla condizione che non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa sua o per colpa di entrambi i coniugi.

Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che risulti inabile a lavoro generico in modo assoluto e permanente.

Nei casi in cui cessa il diritto del coniuge superstite o di taluno dei figli si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote precedenti.

Per il diritto a pensione gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

ART. 31.

In caso di fallimento, di cambiamento dell'attività professionale, di emigrazione permanente al di fuori del territorio nazionale ed in ogni altro caso che determini la cancellazione dagli albi di cui all'articolo 3 con conseguente cessazione dell'obbligo dell'iscrizione alla Cassa, l'iscritto che non ha già maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e non si avvalga della facoltà di cui al successivo articolo 32, ha diritto ad una liquidazione in capitale pari al cumulo di tutti i contributi da lui versati alla Cassa.

L'iscritto che trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia ma non ha raggiunto l'età del pensionamento, viene esonerato dall'obbligo del pagamento dei contributi, continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e morte fino

al raggiungimento del 65° anno di età, ed a partire da questa epoca percepirà la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 25.

ART. 32.

L'iscritto che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 31 e che non ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, non chiede alla Cassa l'indennità in capitale di cui al primo comma dell'articolo 31, ha facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni principali concesse dalla Cassa.

La misura di tali versamenti deve essere uguale a quella dell'ultimo anno di contribuzione.

ART. 33.

L'obbligo dell'iscrizione e della contribuzione alla Cassa cessa al raggiungimento del 65° anno di età da parte dell'iscritto.

Coloro che al raggiungimento del 65° anno di età non avessero maturato il diritto a pensione di vecchiaia possono continuare volontariamente il versamento dei contributi fino a conseguire questo diritto.

Nel caso che essi non intendessero avvalersi di tale facoltà verrà loro corrisposta una indennità in capitale pari al cumulo dei contributi versati.

ART. 34.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

Le modalità di erogazione di tale dodicesimo sono quelle stesse previste nella fattispecie dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia.

ART. 35.

La pensione all'iscritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il diritto a pensione purché ne sia fatta domanda entro due anni dalla data in cui sorge tale diritto. In caso diverso la pensione decorre senza pagamenti di arretrati dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è presentata.

La domanda deve essere corredata della prescritta documentazione.

La pensione a favore dei superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto o del pensionato sempre che gli aventi diritto pre-

sentino domanda alla Cassa entro quattro anni dal decesso. Trascorso tale termine la pensione è liquidata, senza pagamento di arretrati, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

ART. 36.

Tutte le pensioni erogate dalla Cassa saranno riliquidate ogni qualvolta si verifichi una variazione non inferiore al 20 per cento dell'indice nazionale del costo della vita pubblicato mensilmente dall'Istituto nazionale di statistica.

CAPO IV.

CONTRIBUTI

ART. 37.

Al funzionamento della Cassa si provvede mediante un contributo a carico dello Stato e un contributo a carico degli iscritti.

ART. 38.

Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale obbligatorio: la misura di tale contributo è fissata, per il primo anno di gestione, in lire 644 mensili per gli iscritti obbligatoriamente all'assicurazione contro le malattie ed in lire 1288 mensili per tutti gli altri iscritti.

Per gli anni successivi la misura del contributo, su proposta del Consiglio di amministrazione, verrà determinata dall'Assemblea dei delegati in relazione alle risultanze e al fabbisogno della gestione, e sottoposta alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 39.

L'iscritto ha facoltà di versare contributi suppletivi non obbligatori al fine di beneficiare di prestazioni integrative, l'entità delle quali verrà stabilita dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 40.

Il versamento dei contributi individuali sarà effettuato dagli iscritti in sei rate bimestrali.

I contributi versati verranno accreditati in un apposito conto individuale intestato a ciascun iscritto.

La riscossione dei contributi di cui al presente articolo può essere effettuata mediante

l'applicazione su tessere personali di marche oppure mediante ruoli esattoriali.

I ruoli dovuti a norma del presente articolo si prescrivono con il decorso di cinque anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati. Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti per regolarizzazioni arretrate dopo che rispetto ai contributi stessi sia intervenuta la prescrizione.

ART. 41.

Le prestazioni assicurate dalla Cassa a norma della presente legge si cumulano con quelle derivanti da qualsiasi altra forma di previdenza in dipendenza di qualsiasi altra attività lavorativa esercitata dall'iscritto.

ART. 42.

I rapporti finanziari eventualmente insorgenti tra la Cassa e altri Enti previdenziali saranno regolati dalle leggi in vigore e da apposite convenzioni che saranno sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

ART. 43.

Tra il 1° gennaio 1964 e il 31 dicembre 1977 coloro che, ai sensi della presente legge, sono tenuti all'obbligo dell'assicurazione vengono, in deroga alle norme generali, ammessi alla liquidazione della pensione di vecchiaia con i requisiti contributivi di cui al seguente prospetto:

Anni	Età	Contributi bimestrali
1964	65	6
1965	65	12
1966	65	18
1967	65	24
1968	65	30
1969	65	36
1970	65	42
1971	65	48
1972	65	54
1973	65	60
1974	65	66
1975	65	72
1976	65	78
1977	65	84

La concessione della pensione di vecchiaia di cui alla tabella sopra riportata è inoltre condizionata all'accertamento che i pensionabili abbiano svolto, per cinque anni prece-

denti la data di presentazione delle domande di pensione, attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge, ovvero siano iscritti da cinque anni all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Le condizioni di cui sopra sono richieste anche ai fini della concessione della pensione di invalidità.

ART. 44.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo, limitatamente agli iscritti di cui al n. 1° dell'articolo 3, con un contributo annuo complessivo di lire 2 miliardi e mezzo nell'esercizio finanziario 1963-64.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma del presente articolo, è determinato dalla necessità di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui all'articolo 43 della presente legge e verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere del contributo si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio 1963-64, concernenti il fondo occorrente a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 45.

L'esercizio finanziario della Cassa coincide con l'anno solare.

ART. 46.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può ordinare ispezioni e indagini sul funzionamento della Cassa nazionale e dei suoi organi e servizi periferici.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, possono essere sciolti il Consiglio di amministrazione della Cassa e può essere nominato un commissario straordinario.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del commissario la cui gestione non potrà durare oltre un anno.

ART. 47.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, nominerà il commissario della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli esercenti attività commerciali e una Commissione consultiva composta da 6 rappresentanti delle categorie degli esercenti attività commerciali, di cui quattro per la categoria dei commercianti fissi, uno per gli ausiliari del commercio ed uno per i venditori ambulanti.

La gestione commissariale non dovrà durare oltre un anno dalla data del decreto di nomina del commissario della Cassa e della Commissione consultiva, di cui al comma precedente.

Entro lo stesso termine il Ministro per l'industria e il commercio nominerà la Commissione centrale di cui all'articolo 8.

ART. 48.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna provincia la Commissione provinciale di cui all'articolo 6.

Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Cassa nazionale.

ART. 49.

Il commissario della Cassa nazionale di cui all'articolo 47 deve in particolare:

a) prendere tutte le iniziative concernenti l'esecuzione della presente legge;

b) adottare i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle prime elezioni di cui all'articolo 11 della presente legge, convocando sia le assemblee locali, sia l'assemblea dei delegati.

ART. 50.

Su proposta del commissario della Cassa nazionale e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale dovranno essere nominati in ciascuna provincia i delegati della Cassa nazionale i quali dureranno in carica per lo stesso periodo della gestione commissariale della Cassa, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) tenere il collegamento con la Commissione provinciale di cui all'articolo 6, per quanto riguarda l'accertamento e l'iscrizione

negli elenchi dei soggetti alla presente legge secondo le modalità e i termini fissati negli articoli 5 e seguenti;

b) provvedere, secondo le disposizioni del commissario della Cassa nazionale, allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del commercio fisso di cui alla lettera a) dell'articolo 11, per la nomina dei delegati:

c) provvedere, secondo le disposizioni del commissario della Cassa nazionale, alle elezioni in merito alla nomina del rappresentante, nell'ambito regionale, del commercio ambulante, di cui alla lettera b) dell'articolo 11, elezioni che saranno convocate direttamente dal commissario della Cassa nazionale.

Il delegato del commissario della Cassa nazionale nell'ambito della rispettiva provincia sarà coadiuvato da una Commissione consultiva nominata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con lo stesso decreto di nomina del delegato, e così composta:

a) cinque componenti di categorie commerciali;

b) tre esperti in materia di previdenza ed assistenza.

Il delegato provinciale esercita le sue attività secondo le direttive del commissario della Cassa nazionale per conto del quale agisce nella rispettiva provincia ed al quale risponde dell'attività medesima.

ART. 51.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita una Commissione parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

ART. 52.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 178

ART. 1.

L'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli esercenti attività commerciali soggetti all'assicurazione contro le malattie di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397.

L'assicurazione di cui al precedente comma, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, è regolata dalle norme di legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2.

Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

- 1°) il coniuge;
- 2°) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
- 3°) gli ascendenti;
- 4°) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa.

ART. 3.

È istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria inva-

lidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge, sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che per quella relativa all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi, salvo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, lettera c), della legge 20 febbraio 1958, n. 55.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge alla gestione speciale prevista dall'articolo 3 si provvede con il contributo degli assicurati e con il concorso dello Stato.

La misura del contributo base è quella prevista per la classe 3^a della tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

La misura del contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni è determinata, nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della gestione e tenuto conto della entità del concorso dello Stato.

Qualora, alla data del 1^o gennaio di ciascun anno, non sia emanato, per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente, il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto, sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Per il primo anno di applicazione della presente legge il contributo per l'adeguamento delle pensioni è stabilito nella misura di lire 600 mensili.

Negli elenchi previsti dall'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, deve essere specificato, per ciascun iscritto, se ricorre la qualità di titolare dell'impresa o di familiare coadiuvante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

I contributi obbligatori di cui al presente articolo sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale mediante ruoli esattoriali applicandosi, per la formazione dei ruoli e per la riscossione dei contributi, le norme della legge 27 novembre 1960, n. 1397, salvo quanto previsto nella presente legge.

A tale scopo i ruoli previsti dall'articolo 5 della legge predetta sono integrati, a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la indicazione degli iscritti per i quali è dovuto il contributo per l'assicurazione di cui alla presente legge.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di 5 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.

Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti a regolarizzazione di contributi arretrati dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

ART. 5.

L'assicurato, qualora sia interrotta o cessi l'attività soggetta all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge può conservare i diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria o raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o d'invalidità, mediante il versamento di contributi volontari all'assicurazione base e all'adeguamento delle pensioni.

A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione entro due anni dalla data dell'ultimo versamento obbligatorio effettuato.

L'assicurato ai sensi della presente legge può, per aumentare la propria pensione, eseguire, durante il periodo di contribuzione obbligatoria, versamenti volontari con effetto integrativo fino al limite della classe massima di retribuzione stabilita dalla tabella A allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

I versamenti volontari ed integrativi di cui al presente articolo sono equiparati per tutti gli effetti a quelli obbligatori.

ART. 6.

Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 5 miliardi nell'esercizio finanziario 1964-65. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sarà stabilito con legge.

Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma è comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Il contributo dello Stato di cui al primo comma verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Salvo quanto disposto agli articoli successivi, le prestazioni di cui alla presente legge vengono corrisposte agli assicurati qualora sussistano i requisiti e le condizioni richieste dalla assicurazione obbligatoria per invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, e con le modalità ed i criteri vigenti nell'assicurazione anzidetta purché non incompatibili con la presente legge.

ART. 8.

Ai fini della presente legge si considera invalido l'assicurato quando la sua capacità di lavoro in attività confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, per infermità o difetto fisico o mentale, a meno della metà di quella normale.

ART. 9.

I titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione, di cui alla presente legge, qualora cessino di esercitare la propria attività e non siano compresi fra i familiari a carico dei soggetti all'assicurazione prevista dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, hanno diritto all'assistenza di malattia secondo le norme stabilite dalla legge 4 agosto 1955, n. 692.

All'assistenza indicata nel precedente comma provvede l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie.

Ai fini del finanziamento dell'assistenza di malattia in favore dei titolari di pensione indicati al primo comma, oltre a quanto disposto dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 692, lo stato concorre con un contributo per assistibile pari a quello disposto per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria con la legge 27 novembre 1960, n. 1397.

ART. 10.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia, tra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1979, le persone soggette all'obbligo della assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione alle

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

condizioni e con il versamento di un numero di contributi mensili dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

	INVALIDITÀ		VECCHIAIA	
	Anni di anzianità assicurativa	Numero dei contributi base mensili	Anni di anzianità assicurativa	Numero dei contributi base mensili
1966	1	12	1	12
1967	1	12	2	24
1968	2	24	2	24
1969	2	24	3	36
1970	3	36	3	36
1971	3	36	4	48
1972	4	48	5	60
1973	5	60	6	72
1974	5	60	7	84
1975	5	60	8	96
1976	5	60	10	120
1977	5	60	11	132
1978	5	60	13	156
1979	5	60	14	168

La concessione della pensione di vecchiaia e di invalidità, sino al 31 dicembre 1970, è inoltre condizionata all'accertamento che i pensionabili abbiano svolto, per cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di pensione, attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge.

Per coloro che, in base al primo comma dell'articolo 5 della presente legge, si avvalgono entro il 1979 della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, i minimi contributivi necessari per conseguire il diritto alla pensione sono quelli stabiliti per l'anno nel quale hanno presentata la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

ART. 11.

La composizione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da un rappresentante degli esercenti attività commerciali scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

ART. 12.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale, per la gestione speciale è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentate del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) sette rappresentanti degli esercenti attività commerciali, di cui 3 dei commercianti fissi, 2 degli ambulanti, uno dei rappresentanti di commercio e uno dei rivenditori di giornali, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, assicurando la partecipazione di almeno uno per ciascuna di esse.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere b), c) d), ed e) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 13.

Spetta al Comitato:

1°) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2°) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della gestione;

3°) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4°) esaminare i bilanci annuali della gestione;

5°) dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano la attività della gestione, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6°) dare parere sulla misura dei contributi.

ART. 14.

Le funzioni di sindaci della gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 15.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

1º) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2º) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia dei pensionati e la gestione speciale istituita con la presente legge;

3º) istituire un sistema di assicurazione facoltativa integrativa dell'assicurazione obbligatoria prevista dalla presente legge.

ART. 16.

Le norme dell'articolo 4 della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1964.

N. 217

DELL'ISTITUZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA

ART. 1.

È istituita la « Cassa nazionale di previdenza » in favore dei titolari di rivendite e dei gestori di magazzini generi di monopolio, loro coadiutori e assistenti familiari, per la gestione del fondo per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.

La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché del Ministero delle finanze.

ART. 2.

Gli organi della Cassa sono:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato dei delegati;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) la Giunta esecutiva;
- e) il Collegio dei sindaci.

ART. 3.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione e scelto fra i suoi componenti in rappresentanza dei titolari di rivendite.

Esso convoca e presiede il Consiglio dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva. Ha la rappresentanza della Cassa e rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione e può essere rieletto.

ART. 4.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa come segue:

a) da 2 delegati eletti dai titolari delle rivendite nell'ambito delle singole giurisdizioni compartimentali dei Monopoli, all'uopo convocati in separata assemblea che sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

b) da 1 delegato eletto dai gestori di magazzino, nell'ambito delle singole giurisdizioni compartimentali dei Monopoli, all'uopo convocati in separata assemblea, che sarà valida, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni; possono essere rieletti anche i precedenti delegati. Anche gli altri organi della Cassa, di cui all'articolo 2, durano per lo stesso periodo.

ART. 5.

Il Comitato dei delegati ha i seguenti compiti:

- a) stabilisce i criteri generali in base ai quali deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, 9 membri del Consiglio di amministrazione e tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei sindaci;
- c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- d) esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge.

ART. 6.

Il Comitato dei delegati è convocato almeno due volte l'anno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima dalla data stabilita per la riunione dell'assemblea che è valida, in prima convocazione, se interviene la maggioranza dei delegati; in seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei partecipanti.

Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.

Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

ART. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 11 componenti:

9 eletti a scrutinio segreto, fra gli iscritti alla Cassa, dal Comitato dei delegati, ai sensi della lettera b) dell'articolo 5; di cui 6 scelti fra i titolari delle rivendite e 3 fra i gestori di magazzino, che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, è nominato il candidato più anziano;

2 designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni 4 mesi, nella sede della Cassa, su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.

L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso d'urgenza, deve essere diramato almeno cinque giorni prima.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) elegge il presidente, scelto — come è detto nel primo comma dell'articolo 3 — fra i componenti del Consiglio in rappresentanza dei titolari delle rivendite, e due vice presidenti, di cui uno scelto fra i componenti del Consiglio in rappresentanza dei titolari delle rivendite e uno fra i componenti del Consiglio d'amministrazione in rappresentanza dei gestori di magazzino. I due vice presidenti coadiuvano il presidente e, in caso di impedimento o di assenza, lo sostituiscono, secondo l'incarico che di volta in volta sarà loro conferito dal presidente stesso;

b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione del Comitato dei delegati;

c) delibera sulle eventuali forme di previdenza a carattere integrativo, di cui all'articolo 39 da sottoporre all'approvazione definitiva del Comitato dei delegati;

d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;

e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

f) delibera il regolamento organico e il trattamento economico del personale della Cassa;

g) provvede alla assunzione del personale e alla nomina del direttore della Cassa;

h) delibera sui ricorsi contro le decisioni della Giunta.

La delibera di cui alla lettera *f*) è sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 9.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dai vice presidenti e da due membri eletti fra i componenti del Consiglio di amministrazione scelti rispettivamente fra i rappresentanti dei titolari delle rivendite e dei gestori di magazzino. Alle sedute della Giunta possono partecipare i rappresentanti designati a componenti del Consiglio di amministrazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

ART. 10.

La Giunta ha i seguenti compiti:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo la ratifica del Consiglio di amministrazione;
- c) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità, e si pronuncia sui ricorsi in materia degli iscritti;
- d) amministra il personale;
- e) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 19.

ART. 11.

Contro le deliberazioni della Giunta, di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) del precedente articolo 10, è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, dalla data di spedizione della lettera raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

ART. 12.

Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:

- a) un membro effettivo designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente;
- b) un membro effettivo designato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;
- c) tre membri effettivi, di cui due scelti dal Comitato dei delegati fra i rappresentanti

dei titolari delle rivendite e uno fra i rappresentanti dei gestori di magazzino.

Dei quattro membri supplenti, uno è designato dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e tre eletti dal Comitato dei delegati: di cui due scelti fra i rappresentanti dei titolari delle rivendite; uno fra i rappresentanti dei gestori di magazzino.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

ART. 13.

I componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i nuovi membri nella prima riunione successiva alla vacanza.

Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.

ART. 14.

Al presidente, ai vicepresidenti, ai componenti del Comitato dei delegati, ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti della Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura spettante agli impiegati dello Stato di grado quinto.

La misura delle indennità dovute ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati. Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.

DEL PATRIMONIO

ART. 15.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo pervengono alla Cassa;

b) dalle somme destinate a formare speciali accantonamenti.

ART. 16.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

- a) il contributo a carico degli iscritti;
- b) i versamenti volontari degli iscritti;
- c) i redditi del patrimonio;
- d) ogni altra entrata.

ART. 17.

Presso la Cassa sono istituiti due distinti Fondi:

- a) un Fondo per le pensioni base di invalidità, vecchiaia e superstiti;
- b) un Fondo per le prestazioni, di cui agli articoli 38 e 39.

ART. 18.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.

Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.

I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dall'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Amministrazione dei monopoli di Stato.

Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

ART. 19.

La riscossione del contributo obbligatorio a carico degli iscritti si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Cassa, sulla base dei dati sui redditi e compensi forniti dalla Amministrazione dei monopoli di Stato, resi esecutivi dalla Intendenza di finanza competente per territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede alla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva nel termine

di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento.

La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.

Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.

ART. 20.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:

1°) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

2°) in titoli di istituti esercenti il credito fondiario;

3°) in beni immobili;

4°) in mutui sui beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertati.

In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ISCRITTI OBBLIGATORIAMENTE
E CONTRIBUTI

ART. 21.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i titolari di rivendite e i gestori di magazzini nonché i rispettivi coadiutori, di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive disposizioni, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

La iscrizione è estesa agli « assistenti » quando siano componenti della famiglia del titolare della rivendita, come parenti fino al terzo grado, prestino la loro opera a carattere continuativo e non siano soggetti per altro titolo ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Il trattamento di pensione conseguibile con la presente legge è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto, con le limitazioni di cui all'articolo 37.

ART. 22.

I titolari di rivendite e gestori di magazzini, per sé, e per i rispettivi coadiutori e assistenti, dovranno versare alla Cassa i seguenti contributi annui, per la costituzione del fondo di previdenza ai fini della presente legge:

a) lire 12.000 per ciascun iscritto, quando il reddito della rivendita o il compenso personale del gestore del magazzino non superino un milione;

b) lire 18.000 per ciascuno iscritto, quando il reddito della rivendita o il compenso personale del gestore del magazzino siano compresi tra un milione e due milioni;

c) lire 24.000 per ciascun iscritto, quando il reddito della rivendita o il compenso personale del gestore di magazzino superano i due milioni.

I contributi di cui sopra sono riscossi ai sensi dell'articolo 19.

ART. 23.

Il fondo di previdenza di cui all'articolo precedente sarà integrato per l'esercizio 1963-64 da un versamento di lire 800.000.000 a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; per gli esercizi successivi il contributo verrà stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro.

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

ART. 24.

I contributi di cui all'articolo 22 e il contributo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di cui all'articolo 23, sono accantonati in un Fondo di previdenza che dovrà essere utilizzato per garantire la erogazione ai titolari di rivendite e ai gestori di magazzini ed ai loro rispettivi coadiutori e assistenti, di una pensione pari a lire 1.500 (millecinquecento) mensili, per ogni anno di assicurazione, con un minimo pensionabile di vecchiaia o di invalidità di lire 22.500 (ventiduemilacinquecento) mensili, salvo quanto stabilito dagli articoli 26 e 27 per quanto riguarda il primo quindicennio di applicazione della presente legge.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 25.

I titolari di rivendite ed i gestori di magazzini e rispettivi coadiutori e assistenti (uomini e donne) godranno della pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione complessiva.

ART. 26.

Agli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge avranno raggiunto o superato il 65° anno di età e potranno vantare almeno 5 anni di lavoro nelle attività per la quali sono iscritti, verrà corrisposta la pensione mensile di vecchiaia nella misura minima di lire 10.000 (diecimila) dietro versamento di due annualità di contributo.

Per coloro che raggiungeranno il 65° anno di età durante il primo quindicennio di assicurazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà erogata la pensione mensile di vecchiaia nella misura e secondo i versamenti contributivi di cui alla presente tabella:

Trattamento pensionistico di vecchiaia durante il primo quindicennio di assicurazione.

Contributi annui		Anno di pensionamento	Importo della pensione mensile al 65° anno
normali	arretrati		
1. . . .	2	1963-64	L. 10.500
2. . . .	2	1964-65	» 11.000
3. . . .	1	1965-66	» 11.500
4. . . .	—	1966-67	» 12.000
5. . . .	—	1967-68	» 12.500
6. . . .	—	1968-69	» 13.500
7. . . .	—	1969-70	» 14.500
8. . . .	—	1970-71	» 15.500
9. . . .	—	1971-72	» 16.500
10. . . .	—	1972-73	» 17.500
11. . . .	—	1973-74	» 18.500
12. . . .	—	1974-75	» 19.500
13. . . .	—	1975-76	» 20.500
14. . . .	—	1976-77	» 21.500
15. . . .	—	1977-78	» 22.500

ART. 27.

Ai titolari di rivendite e gestori di magazzini e rispettivi coadiutori e assistenti che, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, per sopravvenuta malattia o infortunio abbiano perduto in modo permanente ed in misura non inferiore al 50 per cento la capacità all'esercizio della loro professione, sarà corrisposta una pensione di invalidità. Qualora l'invalidità si verifichi nel corso del primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di invalidità sarà di lire 12.000 mensili, a condizione che gli interessati versino tanti contributi secondo la quota annuale prevista dall'articolo 22, quanti sono gli anni trascorsi tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella dell'inoltro della domanda di pensione, con un minimo di versamento di tre annualità di contribuzione.

Agli assicurati che saranno riconosciuti invalidi nel periodo che intercorre tra il sesto ed il quindicesimo anno di assicurazione, sarà erogata la pensione mensile di invalidità nella misura e secondo i versamenti contributivi di cui alla seguente tabella:

Trattamento pensionistico per invalidità durante il periodo dal sesto al quindicesimo anno di assicurazione.

Contributi annui	Anno di pensionamento	Importo mensile pensione invalidità dal 6° al 15° anno di assicurazione
6	1968-69	L. 12.500
7	1969-70	» 13.500
8	1970-71	» 14.500
9	1971-72	» 15.500
10	1972-73	» 16.500
11	1973-74	» 17.500
12	1974-75	» 18.500
13	1975-76	» 19.500
14	1976-77	» 21.500
15	1977-78	» 22.500

ART. 28.

Le pensioni di vecchiaia e di invalidità sono maggiorate di un decimo per ogni figlio

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a carico del pensionato, che non abbia superato i 18 anni o anche di età superiore, purché invalido ad ogni proficuo lavoro.

ART. 29.

L'iscritto che, divenuto titolare di pensione ai sensi della presente legge, continui a svolgere la propria attività, è tenuto al versamento del contributo di cui all'articolo 22 sino al settantesimo anno di età.

Al raggiungimento di tale limite, o qualora in data precedente diventasse invalido ai sensi del primo comma dell'articolo 27, avrà diritto ad un supplemento — da aggiungersi alla pensione già riconosciuta — pari a lire 1.200 (milleduecento) mensili, per ogni anno di versamento contributivo successivo a quello nel quale è venuto a maturare il diritto alla pensione.

ART. 30.

I titolari di rivendite e gestori di magazzini, nonché i loro coadiutori e assistenti, che abbiano cessato la loro attività entro i cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge, se potranno vantare un precedente periodo di servizio non inferiore ai 15 anni, avranno diritto, al sessantacinquesimo anno, purché detta età venga compiuta entro il quinquennio dalla cessazione della attività medesima, al minimo di pensione fissata al primo comma dell'articolo 26.

La liquidazione della pensione è subordinata al pagamento — *una tantum* — dell'importo corrispondente a cinque annualità della contribuzione fissata dall'articolo 22.

Coloro che, invece, all'entrata in vigore della presente legge, avranno raggiunto o superato il settantesimo anno, se in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente articolo, saranno ammessi a godere del minimo della pensione di cui al primo comma dell'articolo 26 dietro pagamento — *una tantum* — di quattro annualità di contribuzione.

ART. 31.

L'assistenza contro le malattie è estesa a coloro che già iscritti alla Cassa mutua esercenti attività commerciali (legge 27 novembre 1960, n. 1397), sono divenuti titolari di pensione, ai sensi della presente legge.

Non competerà l'assistenza di malattia ai pensionati di cui sopra qualora essa spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbli-

gatoria propria o di altri membri della famiglia.

Oltre ai titolari di pensione di cui al primo comma del presente articolo, l'assistenza malattia spetta altresì ai familiari dei titolari stessi purché conviventi e a carico.

ART. 32.

In caso di morte del pensionato o dell'assicurato in possesso dei requisiti previsti per il diritto alla pensione, il trattamento pensionistico spetta al coniuge superstite nonché ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottati, i quali al momento del decesso non abbiano superato l'età di 21 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa o se di età superiore siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del di lui decesso.

Per quanto riguarda l'assicurato, il diritto alla pensione ai superstiti di cui al comma precedente sarà riconosciuto qualora risultino versati, al momento della morte, almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno uno nel quinquennio antecedente il decesso ovvero quindici anni complessivi di contribuzione.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti, la pensione è reversibile ai genitori purché abbiano oltre 65 anni e non godano di pensione propria, escluse quelle dirette di guerra, o di redditi comunque costituiti superiori a lire 18.000 mensili.

ART. 33.

La pensione ai superstiti è di importo pari alle seguenti aliquote della pensione già liquidata all'iscritto deceduto o a quella spettante allo stesso:

- 60 per cento per 1 superstite;
- 80 per cento per 2 superstiti;
- 90 per cento per 3 superstiti;
- 100 per cento per 4 superstiti.

L'ammontare della pensione di reversibilità, qualunque sia il numero dei contitolari, non potrà essere, complessivamente, inferiore al minimale di cui all'articolo 27.

ART. 34.

Il matrimonio, le legittimazioni e le adozioni avvenute posteriormente alla data di decorrenza del pensionamento di vecchiaia non conferiscono diritto a pensione di reversibilità tranne che si tratti di figli legittimi o di prole nata postuma, nel qual caso la pen-

sione, oltreché ai discendenti, compete anche al coniuge.

La pensione di reversibilità sarà invece dovuta anche per il matrimonio, le legittimazioni, le adozioni, avvenute posteriormente alla data di decorrenza del pensionamento di invalidità.

ART. 35.

Perdono il diritto alla pensione di reversibilità:

1°) il coniuge, passato a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il nuovo matrimonio è contratto e nei casi in cui sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa, passata in giudicato;

2°) i figli e le figlie al compimento del ventunesimo anno di età;

3°) i figli e le figlie quando contraggano matrimonio prima del ventunesimo anno di età.

Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno pari a due annualità della pensione o della quota di pensione ad esso assegnato.

Nei casi in cui cessi il diritto del coniuge superstite o di uno o più figli si procede alla revisione della pensione, in base alle aliquote di cui all'articolo 33.


Per il diritto a pensione, gli orfani inabili maggiorenni sono equiparati ai minorenni.

ART. 36.

Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

ART. 37.

L'assicurato in base alla presente legge che sia titolare di altro trattamento pensionistico concesso da assicurazione obbligatoria o da altra forma di previdenza, all'atto del pensionamento previsto dalla presente legge, riceverà per ogni anno di assicurazione lire 1.200 (milleduecento) di pensione mensile senza tener conto del minimo di cui all'articolo 24.

ART. 38. 

È data facoltà agli assicurati di poter migliorare il trattamento di pensione previsto dalla presente legge mediante versa-

menti integrativi. Detti versamenti, pari ai contributi previsti, a carico degli iscritti, di cui all'articolo 22 ed aumentati del 50 per cento per la quota di cui all'articolo 23, daranno diritto al raddoppio del trattamento pensionistico di cui agli articoli 24, 26 (primo comma), 27 e 29 della presente legge.

ART. 39.

Coloro che al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o di invalidità non potessero far valere i requisiti contributivi per aver diritto alla pensione ed avessero cessato le attività di cui alla presente legge, avranno la facoltà di proseguire l'assicurazione versando contributi volontari di importo pari alla propria quota prescritta in via obbligatoria, maggiorata del 25 per cento. Tale facoltà potrà esercitarsi, sotto pena di decadenza dal diritto e con conseguente perdita dei contributi già versati, entro due anni dalla cessazione della iscrizione nella presente assicurazione obbligatoria.

ART. 40.

Nell'ambito del fondo di previdenza potranno essere promosse altre forme integrative alle pensioni con contribuzione di carattere non obbligatorio, con gestione e contributi separati, allo scopo di assicurare un maggior trattamento pensionistico.

ART. 41.

Sono applicabili agli effetti della presente legge tutti i benefici, i privilegi e le esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

ART. 42.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle finanze, sentiti la Federazione italiana tabacchi e l'associazione nazionale gestori magazzini vendita generi di monopolio.

ART. 43.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative,

il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e previdenza sociale di concerto con il Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto è nominato, per la durata massima di un anno, un commissario straordinario con i poteri del predetto Consiglio.

ART. 44.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro delle finanze.

ART. 45.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

N. 534

ART. 1.

In favore degli agenti e rappresentanti di commercio è istituita la assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti è affidata all'E.N.A.S.A.R.C.O., Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio riconosciuto con decreto 6 giugno 1939, n. 1305.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, indipendentemente dalla qualifica e denominazione usata dalle parti e in conformità degli articoli da 1742 a 1752 del Codice civile, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più preponenti di promuovere, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti in una determinata zona: è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più preponenti di concludere contratti in una determinata zona.

La presente legge si applica anche alle società che svolgono l'esercizio delle attività suddette, con le limitazioni previste dai successivi articoli 5 e 9.

ART. 4.

I preponenti sono obbligati ad iscrivere all'E. N. A. S. A. R. C. O. gestione assicurazione vecchiaia e supestiti — i propri agenti o rappresentanti di commercio entro tre mesi dall'inizio del rapporto.

ART. 5.

I preponenti sono obbligati a versare all'E. N. A. S. A. R. C. O., con le modalità di cui al successivo articolo 7 i contributi nelle seguenti misure:

1°) a carico dei preponenti:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale; le frazioni di mese si considerano a mese intero;

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio;

2°) a carico degli agenti e rappresentanti di commercio da trattarsi a cura dei preponenti all'atto del pagamento delle provvigioni:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale — le frazioni di mese si considerano a mese intero;

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio.

I contributi di cui al n. 2°) non sono dovuti qualora l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale sia esercitata da società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

ART. 6.

I contributi di cui al precedente articolo 5 debbono essere computati sulle provvigioni nonché su ogni ulteriore somma corrisposta a qualsiasi titolo, compresi gli eventuali rimborsi o concorsi spese.

ART. 7.

I contributi di cui ai numeri 1°)-a) e 2°)-a) del precedente articolo 5 debbono essere versati annualmente all'E. N. A. S. A. R. C. O. dai preponenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

I contributi di cui ai numeri 1°)-b) e 2°)-b) del precedente articolo 5 debbono essere versati all'E. N. A. S. A. R. C. O. dai preponenti, all'atto del pagamento delle provvigioni e comunque non oltre 3 mesi dalla data dell'avvenuto pagamento delle provvigioni stesse.

I contributi di cui ai numeri 1°)-b) e 2°)-b) del precedente articolo 5 debbono essere versati anche sulle somme corrisposte a titolo di anticipo o di acconto sulle provvigioni.

I preponenti che non ottemperino agli obblighi del presente articolo, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal successivo articolo 20 dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. gli interessi di mora, in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, sulle somme dovute, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data in cui il versamento stesso doveva essere effettuato.

ART. 8.

I preponenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico degli agenti e rappresentanti di commercio.

I preponenti che non provvedono ad effettuare le trattenute dei contributi a carico degli agenti e rappresentanti di commercio, di volta in volta in sede di pagamento delle provvigioni, perdono il diritto alla rivalsa.

ART. 9.

Le società che esercitano l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale, qualora costituite in società per azioni, accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, sono escluse dal trattamento di previdenza previsto dagli articoli seguenti.

ART. 10.

Le prestazioni erogate dalla gestione assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'E. N. A. S. A. R. C. O. sono le seguenti:

- 1°) pensioni di vecchiaia;
- 2°) pensioni di invalidità;
- 3°) pensioni ai superstiti.

ART. 11.

L'importo della pensione base annua di vecchiaia e di invalidità è fissato in lire 390.000.

La pensione base è aumentata di lire 13.000 annue per ogni anno di contribuzione eccedente:

- a) i 15 anni in caso di pensione di vecchiaia;
- b) 5 anni in caso di pensione di invalidità.

ART. 12.

Gli agenti che cessano l'attività prima che siano maturati 15 anni di contribuzione complessiva possono richiedere all'E. N. A. S. A. R. C. O. l'autorizzazione a proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino al raggiungimento del diritto a pensione.

Tale autorizzazione è concessa nel caso che per il richiedente risultino versati contributi per un minimo di 5 anni e che la domanda sia avanzata entro 5 anni dalla data dello scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Gli agenti che al raggiungimento dell'età pensionabile non hanno maturato 15 anni di contribuzione complessiva e che hanno proseguito volontariamente il versamento dei contributi, perdono ogni diritto al trattamento previdenziale ed i contributi versati ai sensi del precedente articolo 5 sono incamerati

dall'E. N. A. S. A. R. C. O. con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

La misura del contributo volontario annuo è stabilita in lire 100.000. Tale contributo potrà essere variato in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo articolo 22.

Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 stabilirà le modalità per l'incasso da parte dell'E. N. A. S. A. R. C. O. dei contributi volontari.

ART. 13.

Gli agenti e rappresentanti, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21 godranno della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 al compimento del 55° anno di età se donne o al compimento del 60° anno di età se uomini, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione e ne avanzino domanda entro 1 anno dal compimento del relativo diritto.

I pensionati di vecchiaia che continuano l'attività, hanno diritto di chiedere, all'atto della cessazione totale di attività, l'integrazione della pensione goduta.

Per ogni anno di contribuzione successiva all'entrata in pensionamento la pensione goduta è maggiorata di lire 15.000 annue.

La nuova pensione decorre dal mese successivo a quello in cui è richiesta.

ART. 14.

Qualora la domanda di pensione sia presentata dopo 1 anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione di cui al 1° comma dell'articolo 11 è maggiorata delle seguenti aliquote:

per 1 anno di differimento	5 %;
» 2 » » »	10 %;
» 3 » » »	15 %;
» 4 » » »	20 %;
» 5 » » »	30 %;
» oltre i 5 anni	40 %.

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 15.

All'agente o rappresentante di commercio colpito da invalidità totale e permanente, che comporti la cessazione totale dell'attività, compete la pensione di invalidità di cui all'articolo 11, purché possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente la data di riconoscimento dell'invalidità.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia di cui alla presente legge.

ART. 16.

La pensione ai superstiti compete:

a) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio pensionato per la vecchiaia o invalidità;

b) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio non pensionato che possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente la morte, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, al coniuge convivente a carico o inabile totalmente e permanentemente, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 21 anni o di età superiore ai 21 anni se invalidi totalmente e permanentemente.

ART. 17.

La pensione ai superstiti è di importo pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dall'agente, nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo 16 o di quella che sarebbe stata liquidata all'agente o rappresentante di commercio per invalidità nel caso di cui alla lettera b) del precedente articolo 16:

60	per	cento	per	1	superstite;
80	»	»	»	2	superstiti;
90	»	»	»	3	»
100	»	»	»	4	o più superstiti.

ART. 18.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con il contributo complessivo di 6 miliardi di lire per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato, di cui al 1° comma del presente articolo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Allo stesso contributo si provvede per l'esercizio 1963-64 con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernenti il fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'E. N. A. S. A. R. C. O., i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire documenti ai titolari delle aziende o ai loro sostituti, presso le quali debbono effettuare il controllo.

Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli la contabilità relativa ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e non possono rifiutarsi per gli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

ART. 20.

I preponenti che non ottemperino alle disposizioni della presente legge sono puniti con una ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale non siano state rispettate le norme contenute negli articoli precedenti, con la multa fino ad un massimo di lire 150.000 nei casi di recidività. Essi, inoltre, dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. a titolo di sanzione civile lire 100.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme contenute nella presente legge.

Il contravventore potrà essere ammesso ad offrire oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale; in questo caso, ferma la misura dell'oblazione nei termini del citato articolo, egli dovrà versare all'E. N. A. S. A. R. C. O., lire 50.000 per ogni agente o rappresentante. Le oblazioni ed il pagamento delle sanzioni civili estinguono le azioni penali.

ART. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, legge il Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. S. A. R. C. O. provvederà alla redazione del regolamento di attuazione da

approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 22.

Ogni 5 anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In dipendenza delle risultanze del bilancio tecnico la misura di contributi e delle pensioni di cui alla presente legge potrà essere variata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 23.

Il trattamento previsto dalla presente legge non è sostitutivo del regolamento del Fondo di previdenza dell'E. N. A. S. A. R. C. O. approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 settembre 1962 in attuazione delle norme contenute negli accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, approvati ai sensi della legge 14 settembre 1959, n. 741; con decreti del Capo dello Stato del 16 gennaio 1961, n. 145, e del 26 dicembre 1960, n. 1842.

ART. 24.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 45° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 60° anno di età la liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età in anni compiuti	Annualità occor- renti al riscatto
46	1
47	2
48	3
49	4
50	5
51	6
52	7
53	8
54	9
55	10
56	11
57	12
58	13
59	14

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è uguale a quello stabilito dal 1° comma dell'articolo 12 ridotto del 25 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio in pendenza di rapporto, che risultino iscritti all'E. N. A. S. A. R. C. O. antecedentemente al compimento del 40° anno di età.

ART. 25.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 60° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere l'immediata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 maggiorata delle aliquote di cui all'articolo 12, versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età	Annualità occorrenti al riscatto
60	15
61	14
62	13
63	12
64	11
65	10
66	9
67	8
68	7
69	6
70 e oltre	5

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è pari a quello stabilito dal 3° comma dell'articolo 12 ridotto del 40 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio che possono vantare un periodo di iscrizione all'E. N. A. S. A. R. C. O. di oltre 15 anni.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 757

ART. 1.

È costituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti in favore degli esercenti attività commerciali, titolari di imprese commerciali, agenti e rappresentanti, venditori ambulanti che abbiano diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie ai sensi della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

La gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge e alla corresponsione dei trattamenti minimi.

ART. 2.

L'assicurazione di cui alla presente legge è estesa ai familiari conviventi che lavorino abitualmente nell'azienda, che non godano di altre assicurazioni obbligatorie e che rientrino nelle seguenti categorie:

il coniuge;

i figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i nati dal precedente matrimonio del coniuge, i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

gli ascendenti;

i fratelli e le sorelle;

i nipoti in linea diretta.

Il titolare dell'impresa commerciale è tenuto anche al pagamento dei contributi per i familiari conviventi, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

ART. 3.

Le Commissioni provinciali, istituite con l'articolo 5 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi, hanno il compito dell'accertamento delle persone soggette all'assicurazione.

Avverso la decisione delle Commissioni provinciali, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

ART. 4.

Il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo saranno designati da rappresentanti delle categorie interessate, nel numero e secondo accordi che intercorreranno tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie. Il controllo e le funzioni di sindacato sulla gestione viene esercitato dal Collegio sindacale dell'I.N.P.S.

ART. 5.

È istituito un apposito Comitato di vigilanza che, ferme le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, avrà il compito di vigilare sulla regolarità del funzionamento della gestione, di formulare proposte per il miglioramento della gestione, di dare pareri sull'applicazione della presente legge e sulla misura dei contributi, di esaminare i bilanci.

ART. 6.

Il Comitato di vigilanza è così composto:

- 1°) del presidente dell'I. N. P. S. o di sostituto da lui designato;
- 2°) di un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 3°) di un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 4°) di un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
- 5°) di 7 rappresentanti delle categorie interessate, designati su accordo tra il Ministero del lavoro e le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

I rappresentanti di cui ai nn. 2°), 3°), 4°) e 5°) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano in carica tre anni, e possono essere confermati alla scadenza del mandato.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

ART. 7.

Il contributo base mensile a carico degli assicurati è quello della classe 3^a, tabella A, fissata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 55.

Il contributo dovuto dagli assicurati per l'adeguamento pensioni viene fissato con provvedimento legislativo apposito anno per anno, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: per il primo anno

di applicazione della presente legge tale contributo è fissato in lire 500 mensili.

Qualora, alla data del 1° gennaio di ogni anno, non sia emanato il provvedimento per la determinazione della misura del contributo previsto, il contributo è dovuto, sino alla entrata in vigore di detto provvedimento e salvo un eventuale conguaglio, nella misura prevista dall'ultimo emanato.

ART. 8.

I contributi obbligatori sono riscossi dall'I. N. P. S. con modi esattoriali, in base alle stesse norme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione di invalidità vecchiaia e superstiti per i coltivatori diretti e gli artigiani.

I contributi dovuti a norma del presente articolo si prescrivono col decorso di tre anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati; non è ammessa la possibilità di effettuare i versamenti di contributi arretrati dopo che per i contribuenti stessi sia intervenuta la prescrizione.

ART. 9.

Il contributo dello Stato all'onere della pensione è fissato con legge apposita di anno in anno, e viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per il primo anno di applicazione della legge il contributo statale è fissato in 5 miliardi, ed è a carico degli stanziamenti appositamente previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 10.

Il limite di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia è fissato al completamento del 60° anno di età per le donne e del 65° anno di età per gli uomini.

ART. 11.

In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre del 13° anno successivo a tale data, i soggetti all'assicurazione, previsti dalla presente legge, sono ammessi alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versa-

mento di un numero di contributi mensili dovuti ai sensi della presente legge, secondo la seguente tabella:

ANNI	ETÀ		CONTRIBUTI	
	Uomini		Donne	
1° anno	65 anni		65 anni ed oltre	12
2° »	65 »		65 »	24
3° »	65 »		65 »	36
4° »	65 »		65 »	48
5° »	65 »		65 »	60
6° »	65 »		65 »	72
7° »	65 »		64 »	84
8° »	65 »		63 »	96
9° »	65 »		62 »	108
10° »	65 »		61 »	120
11° »	65 »		60 »	132
12° »	65 »		60 »	144
13° »	65 »		60 »	156
14° »	65 »		60 »	168

ART. 12.

I ruoli dell'assicurazione facoltativa per i venditori ambulanti contemplati dalla convenzione I. N. P. S. del 4 agosto 1951, sono chiusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

La relativa gestione viene assunta dalla gestione speciale istituita con la presente legge, e che subentra ad essa con tutti i diritti ed i doveri stabiliti.

ART. 13.

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno emanate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le norme di attuazione.

N. 787

ART. 1.

In favore degli agenti e rappresentanti di commercio è istituita l'assicurazione obbligatoria di invalidità vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti è affidata all'E.N.A.S.A.R.CO, Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio riconosciuto con decreto 6 giugno 1939, n. 1305.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, indipendentemente dalla qualifica e denominazione usata dalle parti e in conformità degli articoli da 1742 a 1752 del Codice civile, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più preponenti di promuovere, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più proponenti di concludere contratti in una determinata zona.

La presente legge si applica anche alle società che svolgono l'esercizio delle attività suddette, con le limitazioni previste dai successivi articoli 5 e 9.

ART. 4.

I preponenti sono obbligati ad iscrivere all'E.N.A.S.A.R.CO — gestione assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti — i propri agenti o rappresentanti di commercio entro i tre mesi dall'inizio del rapporto.

ART. 5.

I proponenti sono obbligati a versare all'E.N.A.S.A.R.C.O., con le modalità di cui al successivo articolo 7 i contributi nelle seguenti misure:

1°) a carico dei preponenti:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale — le frazioni di mese si considerano a mese intero.

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio.

2°) a carico degli agenti e rappresentanti di commercio da trattarsi a cura dei preponenti all'atto del pagamento delle provvigioni:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale — le frazioni di mese si considerano a mese intero.

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio.

I contributi di cui al n. 2°) non sono dovuti qualora l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale sia esercitata da società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

ART. 6.

I contributi di cui al precedente articolo 5 debbono essere computati sulle provvigioni, nonché su ogni ulteriore somma corrisposta a qualsiasi titolo, compresi gli eventuali rimborsi spese.

ART. 7.

I contributi di cui ai nn. 1-a e 2-a del precedente articolo 5 debbono essere versati annualmente all'E.N.A.S.A.R.CO dai preponenti, all'atto del pagamento delle provvigioni e comunque non oltre tre mesi dalla data dell'avvenuto pagamento delle provvigioni stesse.

I contributi di cui ai nn. 1-b e 2-b del precedente articolo 5 debbono essere versati anche sulle somme corrisposte a titolo di anticipo o di acconto sulle provvigioni.

I preponenti che non ottemperino agli obblighi del presente articolo, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal successivo articolo 20 dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. CO. gli interessi di mora, in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, sulle somme dovute, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data in cui il versamento stesso doveva essere effettuato.

ART. 8.

I preponenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico degli agenti e rappresentanti di commercio.

I preponenti che non provvedono ad effettuare le trattenute dei contributi a carico degli agenti e rappresentanti di commercio, di volta in volta in sede di pagamento delle provvigioni, perdono il diritto alla rivalsa.

ART. 9.

Le società che esercitano l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale, qualora costituite in società per azioni, accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, sono escluse dal trattamento di previdenza previsto dagli articoli seguenti.

ART. 10.

Le prestazioni erogate dalla gestione assicurativa obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'E. N. A. S. A. R. CO. sono le seguenti:

- 1°) pensioni di vecchiaia;
- 2°) pensioni di invalidità;
- 3°) pensioni ai superstiti.

ART. 11.

L'importo della pensione base annua di vecchiaia e di invalidità è fissato in lire 390.000.

La pensione base è aumentata di lire 13.000 annue per ogni anno di contribuzione eccedente:

- a) i 15 anni in caso di pensione di vecchiaia;
- b) i 5 anni in caso di pensione di invalidità.

ART. 12.

Gli agenti che cessano l'attività prima che siano maturati 15 anni di contribuzione complessiva possono richiedere all'E. N. A. S. A. R. CO. l'autorizzazione a proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino al raggiungimento del diritto a pensione.

Tale autorizzazione è concessa solo nel caso che per il richiedente risultino versati contributi per un minimo di cinque anni e che la domanda sia avanzata entro 5 anni dalla data dello scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Gli agenti che al raggiungimento dell'età pensionabile non hanno maturato 15 anni di contribuzione complessiva e che non hanno proseguito volontariamente il versamento dei contributi, perdono ogni diritto al trattamento previdenziale ed i contributi versati ai sensi del precedente articolo 5 sono incamerati alla E. N. A. S. A. R. CO. con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

La misura del contributo volontario annuo è stabilita in lire 100.000. Tale contributo

potrà essere variato in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo articolo 22.

Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 stabilirà le modalità per l'incasso da parte dell'E. N. A. S. A. R. CO. dei contributi volontari.

ART. 13.

Gli agenti e rappresentanti, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21 godranno della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 al compimento del 55° anno di età se donne o al compimento del 60° anno di età se uomini, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione e ne avanzino domanda entro un anno dal compimento del relativo diritto.

I pensionati di vecchiaia che continuano l'attività, hanno diritto di chiedere, all'atto della cessazione totale di attività, l'integrazione della pensione goduta.

Per ogni anno di contribuzione successiva all'entrata in pensionamento la pensione goduta è maggiorata di lire 15.000 annue.

La nuova pensione decorre dal mese successivo a quello in cui è richiesta.

ART. 14.

Qualora la domanda di pensione sia presentata dopo un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione di cui al 1° comma dell'articolo 11 è maggiorata delle seguenti aliquote:

per 1 anno di differimento . .	5 %
per 2 anni di differimento . .	10 %
per 3 anni di differimento . .	15 %
per 4 anni di differimento . .	20 %
per 5 anni di differimento . .	30 %
per oltre i 5 anni di differimento .	40 %

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 15.

All'agente o rappresentante di commercio colpito da invalidità totale e permanente, che comporti la cessazione totale dell'attività, compete la pensione di invalidità di cui all'articolo 11, purché possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente la data di riconoscimento dell'invalidità.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia di cui alla presente legge.

ART. 16.

La pensione ai superstiti compete:

a) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio pensionato per la vecchiaia o invalidità;

b) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio non pensionato che possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, al coniuge convivente a carico o inabile totalmente e permanentemente, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi di età superiore ai 21 anni se invalidi totalmente e permanentemente.

ART. 17.

La pensione ai superstiti è di importo pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dall'agente nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo 16 o di quella che sarebbe stata liquidata all'agente o rappresentante di commercio per invalidità nel caso di cui alla lettera b) del precedente articolo 16.

- 60 per cento per 1 superstite;
- 80 per cento per 2 superstiti;
- 90 per cento per 3 superstiti;
- 100 per cento per 4 o più superstiti;

ART. 18.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con il contributo complessivo di 6 miliardi di lire per gli esercizi finanziari 1963-64 al 1967-68.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato, di cui al 1° comma del presente articolo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Allo stesso contributo si provvede con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i detti esercizi, concernenti il fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento è esercitata dal Ministero del

lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'E. N. A. S. A. R. CO., i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire tali documenti ai titolari delle aziende o ai loro sostituti presso le quali debbono effettuare il controllo.

Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli la contabilità relativa ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e non possono rifiutarsi per gli altri accertamenti che detti incaricati ritengono necessari.

ART. 20.

I preponenti che non ottemperino alle disposizioni della presente legge sono puniti con un'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale non siano state rispettate le norme contenute negli articoli precedenti, con la multa fino ad un massimo di lire 150.000 nei casi di recidività. Essi, inoltre, dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. CO. a titolo di sanzione civile, lire 100.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme contenute nella presente legge.

Il contravventore potrà essere ammesso ad offrire oblazioni ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale; in questo caso, ferma la misura dell'oblazione nei termini del citato articolo, egli dovrà versare all'E. N. A. S. A. R. CO. lire 50.000 per ogni agente o rappresentante. Le oblazioni ed il pagamento delle sanzioni civili estinguono le azioni penali.

ART. 21.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione dell'E. N. A. S. A. R. CO. provvederà alla stesura del regolamento di attuazione da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 22.

Ogni 5 anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In dipendenza delle risultanze del bilancio tecnico la misura di contributi e delle pensioni di cui alla presente legge potrà essere variata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 23.

Il trattamento previsto dalla presente legge non è sostitutivo del Regolamento del Fondo di previdenza dell'E. N. A. S. A. R. CO approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 settembre 1962 in attuazione delle norme contenute negli accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, approvati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741, con decreti del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, e 26 dicembre 1960, n. 1842.

ART. 24.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 45° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 60° anno di età la liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11, versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età in anni compiuti	Annualità occorrenti al riscatto
46	1
47	2
48	3
49	4
50	5
51	6
52	7
53	8
54	9
55	10
56	11
57	12
58	13
59	14

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è uguale a quello stabilito dal quarto comma dell'articolo 12 ridotto del 25 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio in pendenza di rapporto, che risultino iscritti all'E. N. A. S. A. R. CO. antecedentemente al compimento del 45° anno di età.

ART. 25.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 60° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere la immediata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 maggiorata dalle aliquote di cui all'articolo 12, versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età	Annualità occorrenti al riscatto
60	15
61	14
62	13
63	12
64	11
65	10
66	9
67	8
68	7
69	6
70 ed oltre	5

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è pari a quello stabilito dal quarto comma dell'articolo 12 ridotto al 40 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio che possono vantare un periodo di iscrizione all'E. N. A. S. A. R. CO. di almeno 5 anni.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

N. 3087

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è estesa agli esercenti attività commerciali che godono di assicurazione contro le malattie a norma della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

L'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, di cui al comma precedente, è estesa altresì agli « ausiliari del commercio », nonché agli altri lavoratori autonomi, iscritti negli elenchi relativi alla precitata legge, ed ai loro familiari coadiutori.

Debbonsi intendere per familiari coadiutori, sempre che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda del congiunto titolare, i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli, le sorelle, il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e gli affini.

ART. 2.

La gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo precedente, è istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e, salvo per quanto non diversamente disposto, è regolata dalle norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed al decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il contributo degli assicurati e col concorso dello Stato.

Il contributo da parte dello Stato è di lire 4 miliardi per ciascuno esercizio finanziario, da corrispondere per cinque esercizi finanziari consecutivi a partire da quello immediatamente successivo alla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro del tesoro è autorizzato alle necessarie variazioni di bilancio.

Il contributo degli assicurati si articolerà su un « contributo base » secondo quanto stabilito dalla tabella III della legge 21 luglio 1965, n. 903, e su un « contributo per adeguamento pensioni » fissato di anno in anno con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e previ-

denza sociale di concerto col Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno della gestione di cui all'articolo 2, determinato dalle risultanze del bilancio, e al fine di garantire un apporto al « fondo sociale » che, al netto del contributo aggiuntivo dello Stato, consenta nel quinquennio 1965-69 la copertura degli oneri per la corresponsione della pensione sociale ai titolari di pensione della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, istituita dalla presente legge.

ART. 4.

Entro 30 giorni dalla promulgazione della presente legge è istituita una Commissione in seno alla gestione di cui all'articolo 2 per la stesura del regolamento d'applicazione, che dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Della Commissione di cui al precedente comma fanno parte:

a) il Presidente *pro-tempore* dell'Istituto della previdenza sociale;

b) un funzionario, di grado non inferiore a direttore di sezione, di ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale, tesoro, industria e commercio;

c) il Direttore generale *pro-tempore* dell'Istituto della previdenza sociale;

d) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti, ed un rappresentante degli agenti di commercio, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

ART. 5.

I membri della Commissione indicati alle lettere b) e d) del precedente articolo 4 sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposte dei Ministeri interessati e delle Organizzazioni di categoria.

ART. 6.

Gli Ispettorati del lavoro hanno compito di vigilanza per le rispettive circoscrizioni territoriali sulla esecuzione della presente legge e del regolamento che sarà emanato dalla Commissione di cui all'articolo 4, successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.